



CARMINATI
Studio Tecnico
Via Martinella, 65
24020 Torre Boldone
(BG) ☎ 035 / 34.57.68

Provincia di Bergamo Comune di **ARCENE**



REGOLAMENTO DEL VERDE

Approvato con deliberazione del

Consiglio comunale di Arcene

n.55 n data 2 ottobre 2007

SOMMARIO

PREMESSA	5
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	7
Aree comprese in aree protette / parchi regionali / parchi locali di interesse sovracomunale	9
ART. 2 - BENI TUTELATI	10
Individuazione degli alberi di pregio e monumentali:	10
ART. 3 - DIVIETI ED AUTORIZZAZIONI	11
Divieti.....	11
Autorizzazioni.....	13
ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI	13
ART. 5 – OBBLIGO AL REIMPIANTO	14
Abbattimento di alberature pubbliche o di alberi privati in aree sottoposte a vincoli	15
ART. 6 - ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE	15
ART. 7 - INTERVENTI PRESCRITTI	15
ART. 8 – MANOMISSIONI DI AREE VERDI E ALBERATE IN OCCASIONE DI LAVORI	16
Note generali.....	16
Aree di pertinenza delle alberature	16
Allestimento cantieri su aree verdi e alberature	17
Scavi in prossimità di alberi e arbusti tutelati	18
Garanzie	18
Ripristini di aree verdi pubbliche e interventi agronomici specializzati.....	19
ART. 9 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	19
Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione lungo le strade	20
ART. 10 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA	20
CAPITOLO 2 - NORME PARTICOLARI PER AREE INTERESSATE DA RICHIESTA DI EDIFICAZIONE E PER NUOVI IMPIANTI A VERDE	23
ART. 11 - PROTEZIONE DEL SOPRASSUOLO ESISTENTE PRIMA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA D.I.A.	23



ART. 12 – SISTEMAZIONI A VERDE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DI URBANIZZAZIONE.....	24
Prescrizioni generali	24
Progettazione delle aree verdi.....	25
Suolo a disposizione per alberi di nuovo impianto	26
Dimensioni degli alberi all’impianto.....	26
Distanze dai confini.....	27
Distanze dalle utenze aeree	27
Distanze dalle utenze sotterranee	27
Sesti di impianto indicativi:	28
Alberate stradali	28
Verde per parcheggi.....	28
Prescrizioni particolari per nuovi insediamenti di attività produttive e infrastrutture	29
 ART. 13 – PRESA IN CARICO DI AREE VERDIDA PARTE DEL COMUNE.....	 29
 CAPITOLO 3 - NORME PARTICOLARI PER BANDE E FASCE BOScate, FILARI E SIEPI.....	 30
Definizioni.....	30
 ART. 14 - PRESCRIZIONI PER BANDE E FASCE BOScate, FILARI E SIEPI.....	 30
Siepi, filari, fasce e bande boscate in zone agricole	31
Modalità di taglio	34
Nuovo impianto di filari e siepi in ambito rurale e seminaturale	37
Moduli compositivi - strutturali	39
 CAPITOLO 4 - SANZIONI.....	 43
 ART. 15 – SANZIONI.....	 43
Sanzioni per danni a singoli alberi (individuati all'art. 2):	43
Sanzioni per danni ad alberi privati tutelati ai sensi del presente regolamento:	43
Sanzioni per danni a formazioni arboree in ambito rurale:.....	44
Sanzioni per danni su aree a verde pubblico:.....	44
Sanzioni diverse:.....	44
Sanzioni accessorie:.....	45
 ART. 16 – ORGANI DELEGATI.....	 45
 CAPITOLO 5 - RUOLO DEL COMUNE	 45
 ART. 17 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DIVULGAZIONE.....	 45
 ART. 18 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.....	 45
 ART. 19 – AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE.....	 45
 ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE.....	 46
 ART. 21 – NORME FINANZIARIE.....	 46
 CAPITOLO 6 - BIBLIOGRAFIA UTILE E TESTI DI RIFERIMENTO.....	 47



CAPITOLO 7 - RIFERIMENTI NORMATIVI	48
ALLEGATO 1 – LISTE VEGETAZIONE	50
Allegato 1a – lista piante autoctone o tradizionali	51
Allegato 1b - lista piante indesiderate, estranee alla flora locale.....	52
Allegato 1c – classi di altezza degli alberi	53
ALLEGATO 2 - MODULISTICA	55
Allegato 2a – modulo per richiesta autorizzazione taglio.....	56
Allegato 2b – modulo di denuncia taglio.....	57
Allegato 2c – modulo richiesta autorizzazione, da allegare alla pratica edilizia.....	58
Allegato 2d – modulo richiesta autorizzazione, per scavi, lavori o manomissioni in corrispondenza di verde tutelato ai sensi del regolamento del verde	59
ALLEGATO 3	60
regolamento per l’affidamento – adozione di aree verdi a cittadini	60
ALLEGATO 4	64
bozza di regolamento per la sponsorizzazione di aree verdi da parte di privati	64
ALLEGATO 5	66
bozza di regolamento per orti urbani	66
ALLEGATO 6	67
Metodologie per la stima del valore ornamentale e dei danni agli alberi (art.15).....	67
A) Abbattimenti.	67
B) Interventi sulla chioma	67
C) stima del danno biologico all'apparato radicale.....	67
D) Altri danni.....	69
Metodologia per la stima del valore ornamentale	69
Metodologia per la stima del danno biologico dell'apparato radicale.....	71
Esempio di Tabella per la determinazione del danno biologico su un albero urbano.....	72
Valutazione dei danni causati alle piante a seguito di ferite di tronco	73



Capitolo 1 - NORME GENERALI

PREMESSA

Data l'importanza che la vegetazione riveste, anche quale componente fondamentale del paesaggio tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica;

Considerato il ruolo di basilare importanza che la vegetazione assolve all'interno degli ecosistemi, naturali o antropici;

Riconosciuto il rilievo storico, culturale, sanitario e ricreativo assunto dalla vegetazione, anche in ambiente urbano;

Il presente regolamento disciplina la tutela della vegetazione sul territorio comunale, sia pubblico che privato, quale patrimonio ambientale e culturale insostituibile ed elemento caratteristico del paesaggio urbano e rurale.

Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie¹ rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.

In ambito extraurbano, oltre alle superfici boscate, si riconosce l'importanza delle siepi arboree ed arbustive lungo rogge, canali e confini di terreni, in quanto elementi naturali del paesaggio agrario che contribuiscono al mantenimento di un equilibrio dell'agro-ecosistema, costituiscono "corridoi ecologici"² e nel loro complesso "reti ecologiche" che favoriscono la biodiversità e, in ultima analisi, la "sostenibilità" del territorio antropizzato³.

Per tali motivi il Comune di **Arcene** riconosce l'importanza dell'elaborazione di un **Piano urbano del verde** con l'obiettivo di valorizzarne i punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano le potenzialità, prima fra tutte la necessità di connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento. Il patrimonio verde comunale è inoltre un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata, sulla base di censimenti

¹ Provincia di Bergamo, Azienda Sanitaria Locale di Bergamo: "Relazione sullo stato dell'ambiente ed aspetti sanitari correlati della Provincia di Bergamo" aggiornamento 2005

² Su scala territoriale ampia, la diffusa frammentazione causata dalle attività antropiche (industriali ed agricole), ha infatti prodotto una serie di aree naturali o semi-naturali relitte circondate da una matrice territoriale più o meno profondamente mutata ed alterata: un "corridoio ecologico" può essere considerato come una striscia di territorio che consente alla fauna ed alla flora spostamenti e collegamenti da una zona relitta all'altra, rendendo possibile la nutrizione o il raggiungimento di aree di nutrizione. Corridoi di questo tipo, oltre a costituire un percorso per animali che rifuggono gli spazi aperti, costituiscono un vero e proprio rifugio anche per organismi che si spostano nella matrice circostante o per vegetali che non vi troverebbero le condizioni di sviluppo e, al contempo, aumentano il valore estetico del paesaggio. La maggiore continuità ambientale che ne deriva riduce i tassi di estinzione (molto elevati in aree relitte di piccole dimensioni) e facilita la possibilità di ricolonizzazione di aree degradate da parte di vegetali ed animali. Se sufficientemente ampi i corridoi ecologici possono anche ospitare nicchie ecologiche specifiche, migliorando la biodiversità del territorio.

³ E' noto, ad esempio, che le siepi ed in genere le formazioni arboree / arbustive costituiscono aree di rifugio naturale per popolazioni di insetti utili per la lotta biologica ed integrata in agricoltura e, più in generale contribuiscono a mantenere più elevati livelli di biodiversità; dove associate al reticolo idrico svolgono importanti funzioni di fitodepurazione; svolgono inoltre funzioni produttive (legname, miele, frutti, etc.) e di protezione delle colture (frangivento). Dal punto di vista sociale i sistemi agroforestali, oltre al valore economico (dovuto alla produzione di legname ed alle numerose funzioni di tipo ambientale), esprimono un valore storico-culturale, rendendo il paesaggio culturalmente riconoscibile e suscitando un senso di appartenenza allo steso. Dalla "dichiarazione di Cork" della conferenza europea sullo sviluppo rurale, riunitasi a Cork, Irlanda, dal 7 al 9/11/1996: "Le politiche devono promuovere uno sviluppo rurale che tuteli la qualità e l'amenità dei paesaggi rurali europei (risorse naturali, biodiversità e identità culturale) così che il loro sfruttamento da parte della generazione attuale non comprometta le prospettive delle generazioni future. Nelle azioni a livello locale dobbiamo essere consapevoli delle nostre responsabilità globali"



aggiornati e di adeguati capitolati (che il Comune si impegna ad adottare) , per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema del verde.



ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sulle aree verdi e sul patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato situato nel territorio del Comune di **Arcene**, compresi filari e siepi arboree ed arbustive lungo rogge, canali e confini di terreni, anche in ambito rurale.

2. Il presente regolamento non si applica ai boschi⁴ di cui all'art. 3 della L.R. 27/04 (Legge forestale regionale) come modificata dalla L.R. 7/02/2006 n°3, e secondo quanto stabilito dal d.g.r. 8 marzo 2006 n°8/2024 "aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità, con parziale modificazione della d.g.r. n.8/675 del 21 settembre 2005" e dal d.g.r.

⁴ sono considerati bosco:

- a) *le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva (la DGR 8/3/2006 stabilisce che il grado di copertura è pari al rapporto tra la somma delle proiezioni a terra delle chiome degli alberi e/o arbusti e la superficie dell'area interessata; A sua volta la proiezione a terra di una singola chioma è calcolata assimilando la chioma di ciascuna pianta ad un cerchio virtuale, avente diametro pari alla media aritmetica fra il diametro maggiore e quello minore della chioma), pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri; la **larghezza** è pari alla distanza fra i lati esterni dei fusti, all'altezza del colletto delle piante, sommata alla chioma virtuale; questa è assunta di raggio pari a 2,50 m, a partire dal lato esterno del colletto, per ogni lato della formazione vegetale (Delibera di Giunta Regionale, 8/2024 del 8 marzo 2006 art. 1)*
- b) *i rimboschimenti e gli imboschimenti;*
- c) *le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.*

sono assimilati a bosco:

- a) *i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;*
- b) *le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;*
- c) *le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco (con esclusione di superfici agricole, frutteti, edifici ed aree di pertinenza, parchi e giardini – DGR 8/2024 del 8 marzo 2006 art 12)*

I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale (definita dalla DGR 7/14016 8/8/2003 "direttiva per la viabilità agro silvo pastorale") ed i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco (i corsi d'acqua minori sono quelli che permettono alle chiome delle piante che si trovano sulle due sponde di toccarsi - la restante viabilità non influisce sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco, QUANDO le chiome delle piante che si trovano sui due lati possono toccarsi - DGR 8/2024 del 8 marzo 2006). PER MAGGIORI DETTAGLI SI SRINVIA ALLANORMATIVA FORESTALE

Non sono considerati bosco:

- a) *gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;*
- b) *i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;*
- c) *gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;*
- d) *le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.*

*La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da almeno **cinque anni**.*

I piani di indirizzo forestale, di cui all'articolo 8 della L.R. 27/04, individuano e delimitano le aree qualificate bosco. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo se così previsto nella variante del piano stesso. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, la superficie a bosco è determinata secondo quanto sopra previsto.



27/07/2006 n.8/3002 “Modifica alla DGR 8/675 del 21/09/2005 << criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi>>”



3. **Sono inoltre esclusi** dal presente regolamento:

- gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 14
- le colture agrarie arboree ed arbustive quali frutteti, **vigneti**, orti e vivai.

Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea spontanea e/o invadente **ed essere individuati come tali a catasto**.

4. **Sono comunque fatte salve eventuali norme vigenti più restrittive** in materia di tutela di aree sottoposte a vincoli idrogeologico, urbanistico, ambientale e paesaggistico, ricadenti nel territorio di parchi ed aree protette⁵ o parchi locali di interesse sovracomunale, nonché le disposizioni di legge in materia di gestione e tutela del territorio e del paesaggio, in materia di gestione del patrimonio forestale e salvaguardia della vegetazione spontanea⁶.

Aree comprese in aree protette / parchi regionali / parchi locali di interesse sovracomunale

5. Nel caso di interventi per i quali il presente regolamento preveda il rilascio di autorizzazione Comunale, tale autorizzazione non è necessaria in presenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

⁵ Nel caso di parchi si rinvia alle relative norme tecniche di attuazione del P.T.C. del Parco, ai Piani di settore ed eventuali Regolamenti

⁶ si rimanda inoltre a quanto stabilito dalla Legge Regionale 27 Luglio 1977 n°33



ART. 2 - BENI TUTELATI

1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento **sono oggetto di protezione:**
 - a) nelle aree a vincolo storico, e/o ambientale e/o paesistico di cui al P.R.G.⁷ o al successivo Piano di Governo del Territorio, e in tutte le aree a verde pubblico (comprese aiuole, giardini, parchi, verde di corredo a sedi viarie, verde scolastico e cimiteriale): tutta la vegetazione arborea ed arbustiva, anche non più vegetante.
 - b) nel restante territorio comunale: gli alberi, anche non più vegetanti, con circonferenza del tronco, misurata a mt. 1,30 da terra, superiore a:
centimetri 50⁸
 - c) sono inoltre protetti, nel loro complesso ed indipendentemente dalle dimensioni, le bande e le fasce boscate, i filari e le siepi arboree e/o arbustive lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale, come specificato al successivo art. 14.
2. Devono intendersi salvaguardati anche tutti gli alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui sopra, che siano stati piantati in sostituzione di altri per i quali sia stato autorizzato l'abbattimento.

Individuazione degli alberi di pregio e monumentali:

3. Oltre alle alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di norme nazionali regionali o provinciali, l'amministrazione Comunale si riserva la possibilità di tutelare anche piante (alberi, arbusti, siepi) o gruppi di piante che, pur non rientrando nei casi succitati, siano giudicate ragguardevoli in relazione alle dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o storico/paesaggistico.

Per tali piante L'amministrazione Comunale provvederà a redigere appositi elenchi e planimetrie riportanti la localizzazione sul territorio comunale, da allegare al presente regolamento. Le piante e i gruppi di piante individuati dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse, anche sulla base di segnalazioni o richieste da parte di privati cittadini, sono soggetti a particolare tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da personale specializzato⁹, sotto il controllo dei competenti Uffici comunali. Il nominativo del personale o dell'impresa incaricata dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale unitamente alla data di inizio dei lavori.

⁷ Indicare le aree tutelate dal PRG/PGT e quelle eventualmente sottoposte a vincolo storico, ambientale e/o paesaggistico in base a normativa vigente

⁸ la Regione Lombardia, nel "quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003 - note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia" suggerisce come limite per la tutela il diametro del tronco pari a 10 cm (corrispondente ad una circonferenza di 31,4 cm); nel presente regolamento si è scelto di proporre, almeno in fase iniziale, una misura leggermente meno restrittiva. Nel caso di alberi policormici (con più tronchi) si sommeranno le misure dei diametri dei singoli tronchi, rilevate come sopra precisato, il maggiore dei quali dovrà avere circonferenza tronco, come sopra definita, pari ad almeno cm 20

⁹ Gli incaricati della manutenzione dovranno dimostrare, anche mediante curriculum, l'adeguata preparazione professionale e la conoscenza delle principali regole dell'arboricoltura ornamentale, comprese le norme stabilite dal Capitolato Speciale per opere del verde adottato dal Comune. Dovranno inoltre disporre dei requisiti di legge (comprese norme sulla sicurezza nei cantieri) per l'affidamento di lavori o servizi di manutenzione delle alberature



ART. 3 - DIVIETI ED AUTORIZZAZIONI

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.

Divieti

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento é vietato:

- a) nelle aree a vincolo storico, e/o ambientale e/o paesistico di cui al P.R.G. o al successivo Piano di Governo del Territorio**
- abbattere rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione di cui all'art. 2 compresi i tappeti erbosi
 - provocare danni e ferite ad alberi ed arbusti di cui all'art. 2, anche a livello radicale (v. art. 8), compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco.
 - effettuare potature scorrette o drastiche degli alberi, in difformità alle buone regole dell'arte ([richiamate nel Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde predisposto dal Comune](#)), pregiudicando la funzionalità e la salute degli alberi ed alterandone sostanzialmente la naturale forma della chioma.
 - effettuare capitozzature o sgamollature su alberi che non siano già tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo; anche in questo caso è vietato asportare rami di età maggiore di due anni o tagliare gli ingrossamenti detti "teste di salice" o comunque effettuare interventi che pregiudichino la vitalità degli alberi.
 - modificare, estirpare, danneggiare le siepi e le formazioni arboree ed arbustive di cui all'art. 2 lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale. Effettuare la manutenzione, la ceduzione ed il taglio, dove consentiti, in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento – art. 14
 - [mettere a dimora piante senza autorizzazione nelle aree pubbliche](#)
- b) in tutte le aree a verde pubblico, comprese aiuole, giardini, parchi, verde di corredo a sedi varie, verde scolastico e cimiteriale:**
- ostacolare e/o ridurre la sicurezza, il decoro, l'igiene delle aree verdi nonché il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico
 - abbattere rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione di cui all'art. 2.
 - provocare danni e ferite ad alberi ed arbusti di cui all'art. 2, anche a livello radicale (v. art. 8), compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco.
 - effettuare interventi diversi da quelli autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la manutenzione, conservazione e sviluppo del patrimonio vegetale, anche in base alle prescrizioni contenute nel [Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde](#) del Comune
 - utilizzare alberi ed arbusti per la posa di cartelli, segnaletica, per il fissaggio di cavi, fili elettrici, lampade, striscioni pubblicitari o altra attrezzatura, senza preventiva autorizzazione scritta, fatto comunque salvo l'obbligo di evitare danneggiamenti o ferite di qualsiasi tipo.



- danneggiare i tappeti erbosi e le aiuole; transitare sugli stessi con cicli motocicli e veicoli a motore, salvo autorizzazioni previste dal regolamento d'uso dei parchi e giardini pubblici)
- posizionare strutture fisse o mobili, senza specifica e preventiva autorizzazione
- calpestare le aiuole fiorite
- danneggiare e imbrattare impianti, segnaletica, giochi o elementi di arredo, utilizzare giochi destinati a fasce di età diverse dalla propria
- campeggiare, pernottare, accendere fuochi o provocare fumi o fiamme libere non autorizzati ; nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area
- raccogliere e asportare fiori, semi, frutti, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno
- mettere a dimora piante, senza autorizzazione dell'Ufficio tecnico Comunale
- introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- introdurre o rilasciare animali domestici
- condurre cani ed animali domestici se non muniti di museruola e legati al guinzaglio e senza avere con se' la strumentazione necessaria per un'immediata pulizia ed asportazione dei loro escrementi. Abbandonare tali escrementi¹⁰.
- omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento, molesti o ferisca un altro animale o danneggi alberi, siepi e aiuole, tappeti erbosi;
- disturbare, direttamente o mediante animali in affidamento, i luoghi di nidificazione; danneggiare, nidi e tane
- sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
- sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone

c) Nel restante territorio comunale:

- Abbattere rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione di cui all'art.2;
- Provocare danni e ferite ad alberi ed arbusti di cui all'art. 2, anche a livello radicale (v. art. 8), compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco.
- effettuare potature scorrette o drastiche degli alberi, in difformità alle buone regole dell'arte (richiamate nel [Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde](#) del Comune), pregiudicando la funzionalità e la salute del verde tutelato dall'art.2
- effettuare capitozzature o sgamollature su alberi che non siano già tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo e, anche in questo caso, tagliare gli ingrossamenti detti "teste di salice" o comunque effettuare interventi che pregiudichino la vitalità del verde tutelato di cui all'art. 2

¹⁰ Gli obblighi del presente comma non si applicano a persone (conduttori e/o proprietari dei cani) che utilizzino cani addestrati come ausilio in caso di ridotta mobilità, problemi di deambulazione, cecità.



- modificare, estirpare, danneggiare le siepi e le formazioni arboree ed arbustive di cui all'art. 2 lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale. Effettuare la manutenzione, la ceduzione ed il taglio, dove consentiti, in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento – art. 14

Autorizzazioni

3. Chiunque intenda eseguire interventi per i quali il presente regolamento prescriva l'autorizzazione, ed in particolare **qualsiasi** intervento che **danneggi**¹¹ la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante di cui all'art. 2, deve richiedere preventiva **autorizzazione** al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (v. art. 4 e art. 8). Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi. Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere, interventi compensativi in genere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo. In caso di permessi correlati ad interventi edificatori la tempistica per gli interventi compensativi avrà la stessa validità temporale dell'atto autorizzativo edilizio. Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da / o per conto dell'Amministrazione Comunale, che dovranno comunque attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento.

4. Nei casi previsti dall'art. 14 la richiesta di autorizzazione è sostituita da **denuncia di taglio**.

ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI

1. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento o la potatura, anche drastica, di alberi e arbusti soggetti a tutela, in deroga ai divieti di cui all'art. 3, previa richiesta scritta di autorizzazione (o previa denuncia di taglio nei casi previsti dall'art. 14, v. allegato 2), quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- Le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, siano morte o risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.
- Le piante siano interessate da situazioni patologiche o di instabilità o di conflitto con manufatti e servizi tecnologici, compresi strade ed elettrodotti, da cui possano derivare pericoli a persone o danni a cose e solo nel caso in cui la loro conservazione, anche nell'interesse pubblico ed in base alla legislazione vigente, non sia possibile.
- L'abbattimento, per tipologia dell'impianto e caratteristiche ambientali (ad es. fittezza di impianto), consenta un miglioramento complessivo delle condizioni di sviluppo del restante patrimonio arboreo ed arbustivo protetto dal presente Regolamento
- Le piante siano interessate da patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante l'abbattimento.
- L'abbattimento riguardi specie esotiche, infestanti o indesiderate di cui all'allegato 1b, per le quali il richiedente presenti un progetto di sostituzione con specie autoctone.
- L'interessato, ad es. nel caso in cui gli abbattimenti siano resi necessari da interventi di edilizi o lavori di manutenzione, accompagni la richiesta di autorizzazione ad un progetto di riqualificazione del verde, **(comprendente adeguate misure di reimpianto o di**

¹¹ Si intende per danneggiamento qualsiasi azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta a patologie o stress; ad es. potature scorrette, ferite, lesioni, riporto di terra sulle radici, inquinamento del suolo, ristagni idrici, scavi, compattamento del terreno, etc.



compensazione ambientale, come definito dal presente regolamento all'art. 5, realizzabili a spese dell'interessato anche al di fuori dell'area di intervento, qualora questa sia insufficiente o inadatta) alla cui approvazione l'autorizzazione resta subordinata.

- Le piante appartengano a specie con capacità pollonifere e si trovino all'interno di bande boscate, filari o siepi arboree tradizionalmente e regolarmente governate a ceduo, o sottoposte ad altra forma di governo finalizzata all'estrazione di legname, nel qual caso si applica quanto disposto dall'articolo 14.

2. La **richiesta di autorizzazione**, e la **denuncia di taglio** di cui all'art. 3(v. allegato 2), fatte salve le esenzioni di cui all'art. 6, dovranno essere presentate per iscritto all'Amministrazione Comunale; nel primo caso verrà rilasciata la relativa autorizzazione, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, **entro sessanta giorni** (fatti salvi eventuali vincoli che determinino la necessità di nulla osta da parte della Sovrintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici o di enti sovraordinati). Qualora si reputi necessario, in caso di alberi di particolare pregio o qualora le motivazioni dell'intervento richiesto risultino non chiare, l'Amministrazione Comunale può richiedere che alla richiesta venga allegata una perizia, redatta da tecnico abilitato, che ne fornisca le motivazioni.

ART. 5 – OBBLIGO AL REIMPIANTO

1. In caso di autorizzazione all'abbattimento¹² o alla potatura drastica di alberi protetti dal presente regolamento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale chiede al proprietario, o all'Impresa esecutrice dell'intervento edilizio o dei lavori (purché non sussistano situazioni di impossibilità ed escludendo la ceduzione di cui all'art. 14) di piantare nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi o danneggiati, precisandone specie e dimensioni (v. art. 12). Tali nuovi alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art. 2, non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; dovranno inoltre avere caratteristiche qualitative come da **Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde** adottato dal Comune.

2. La messa a dimora di nuove piante comporta inoltre l'obbligo di assicurare le cure colturali e la loro conservazione, nonché l'eventuale sostituzione in caso di moria. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento, **preferibilmente all'interno di reti ecologiche come individuate dal Piano dei Servizi**.

3. Qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, nel caso di interventi di consistente entità, il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti Uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi.

4. **Il valore** degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal **listino prezzi delle piante ornamentali adottato dal Comune** e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, o individuato dal Comune in funzione della necessità (listino Assoverde in vigore).

¹² Salvo necessità gli abbattimenti andrebbero evitati durante la nidificazione dell'avifauna (indicativamente da marzo a luglio)



Abbattimento di alberature pubbliche o di alberi privati in aree sottoposte a vincoli

5. In caso di alberi tutelati ai sensi degli art. 2.a e art. 2.e, [con esclusione dei casi previsti all'art.4 per i quali resta valido quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo](#), gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della **compensazione ambientale**, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari per un importo (da valutare in base all'elenco prezzi di cui al comma precedente) pari al valore ornamentale dei soggetti rimossi, come stabilito dal presente regolamento (**allegato 6**)

6. In caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma che rendano necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito, dovranno essere messi a dimora nuovi alberi per un valore calcolato in base al danno ornamentale e biologico (**allegato 6**)

ART. 6 - ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE

1. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

In tal caso il proprietario potrà procedere all'intervento, avendo avuto cura di comunicare per iscritto agli uffici comunali competenti le ragioni d'urgenza, documentandole, che motivano lo stesso intervento; in mancanza di motivazioni valide si applica quanto previsto dal presente regolamento. [E' comunque fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5.](#)

2. Sono esonerati da autorizzazione anche gli interventi effettuati direttamente da / o per conto dell'Amministrazione Comunale, che dovranno comunque attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 7 - INTERVENTI PRESCRITTI

1. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere che il proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa del verde e degli alberi protetti ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, rimuovendo eventuali cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi ed eseguendo la corretta manutenzione. I funzionari degli Uffici Comunali competenti o loro incaricati potranno verificare il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni.

2. L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse, nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi.

Per l'esecuzione di interventi edilizi si rimanda ai successivi [artt. 11 - 12.](#)



ART. 8 – MANOMISSIONI DI AREE VERDI E ALBERATE IN OCCASIONE DI LAVORI

Note generali

1. L'ambiente urbano è notoriamente inquinato da numerosi fattori che limitano le naturali capacità di difesa delle piante rendendole estremamente soggette a malattie e fisiopatie. Ciò comporta una riduzione della durata del ciclo vitale dei vegetali presenti nelle aree urbane. In particolare i vari lavori di scavo, effettuati su sopraservizi e sottoservizi in prossimità di filari alberati, frequentemente vanno ad interferire con la chioma e con gli apparati radicali dei soggetti arborei. Soprattutto i traumi alla parte sotterranea di un albero sono estremamente difficili da controllare e da valutare, sia al momento del trauma che nel tempo. Essi diventano fonte di gravi conseguenze, sia che le mutilazioni interessino le radici portanti che quelle assorbenti. Nel caso vengano recise le radici portanti, la stabilità meccanica risulta fortemente compromessa, con rischio concreto immediato, ma soprattutto futuro della salvaguardia della pubblica incolumità, a causa della possibile improvvisa caduta anche di interi alberi; quest'ultimo evento può comportare implicazioni giudiziarie di natura civile e penale anche rilevanti. Le mutilazioni inferte alle radici assorbenti provocano uno stress fisiologico non sempre superabile, comportando di conseguenza il rallentamento dell'attività fisiologica. Ne deriva che soprattutto durante il periodo estivo, i soggetti arborei così danneggiati accusino sintomi di stress e appassimento della parte aerea, che possono degenerare in declino irreversibile e quindi nella morte dei soggetti.

Da tutto ciò scaturisce la necessità di regolamentare in modo organico e razionale i vari lavori che interessano da vicino le aree verdi e le alberate cittadine, per salvaguardarne la sopravvivenza e garantire nel contempo la pubblica incolumità.

Aree di pertinenza delle alberature¹³

2. Per area di pertinenza delle alberature (intesa considerando lo sviluppo dell'apparato aereo, di quello radicale e l'altezza raggiunta a maturità ¹⁴) si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per alberi di prima grandezza (altezza >18m)	= m 6 di raggio
per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m)	= m 4 di raggio
per alberi di terza grandezza (altezza <12 m)	= m 3 di raggio
Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello (h<6m)	= m 2 di raggio

3. Nelle aree di pertinenza degli alberi (in aree pubbliche e private) tutelati ai sensi del presente regolamento (art. 2) è vietato il deposito o versamento di materiali o sostanze nocive ai vegetali, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco, il ricarico di suolo così come l'abbassamento delle quote, l'esecuzione di scavi o lavorazioni del terreno, il transito di mezzi meccanici (esclusi quelli deputati alla manutenzione del verde), il costipamento del suolo, la posa di pavimentazioni impermeabili, ed ogni altra operazione che possa comportare il danneggiamento degli alberi stessi, radici comprese o il peggioramento delle condizioni vegetative.

¹³ Definizioni tratte da: Regione Lombardia - quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003: note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia

¹⁴ V. allegato 1c



4. Tutte le richieste di intervento sul territorio Comunale che coinvolgano il verde tutelato ai sensi del presente regolamento e comportino manomissione e/o occupazione di area verde o banchina alberata, così come tutti i lavori (scavi, posa di pavimentazioni, etc.) che interessino l'area di pertinenza di alberi tutelati ai sensi del presente regolamento, **dovranno essere autorizzati** dall'Ufficio Tecnico Comunale. La richiesta (allegato 2d) dovrà essere corredata da una **relazione** che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione presente in conformità al presente Regolamento; nel caso in cui i lavori interferiscano con aree a verde pubblico detta relazione dovrà essere redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario per i rispettivi ambiti di competenza)
5. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su verde esistente, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.
6. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate tutelate ai sensi del presente regolamento, il Direttore dei Lavori garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Ufficio tecnico comunale che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa

Allestimento cantieri su aree verdi e alberature

7. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere vanno muniti di un solido dispositivo di protezione (obbligatorio per gli alberi tutelati del presente regolamento), costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale con distanza dal tronco pari all'area di pertinenza; in casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta dal richiedente, tale area potrà essere ridotta a m. 3 (tre) per le specie arboree e m. 1,5 (uno virgola cinque) per gli arbusti. In tale area non saranno ammessi la posa di pavimentazione impermeabili, anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature e materiali alla base o contro le piante, arredi ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc. Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta l'interdizione del cantiere della superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.
8. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità parziale o totale di un'area verde pubblica, potrà essere richiesta al titolare dell'intervento la posa preventiva di adatti cartelli di avviso rivolti all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati [dall'Ufficio Tecnico Comunale](#).



Scavi in prossimità di alberi e arbusti tutelati

9. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta (**allegato 2d**) del richiedente, **l'Ufficio Tecnico Comunale** potrà autorizzare l'esecuzione di scavi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi. Per contro, l'Ufficio Tecnico si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi e distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

10. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari precauzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, microtunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, lance ad aria compressa tipo Air Spade ®, ecc.).

11. Qualora durante gli scavi, anche al di fuori dell'area di pertinenza, non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso **dell'Ufficio Tecnico Comunale**, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici. I principi attivi da impiegare saranno di volta in volta prescritti **dall'Ufficio Tecnico Comunale**, nell'ambito del parere scritto di competenza. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987, dal Decreto 17 Aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano" e dalla circolare regionale 15-04-99 n°27.

12. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, **l'Ufficio Tecnico** potrà autorizzare la posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili all'interno dell'area di pertinenza degli alberi esistenti. In ogni caso verrà individuata un'area minima di rispetto che dovrà essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta **dall'Ufficio Tecnico Comunale**, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il compattamento del suolo. Potrà comunque essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, ecc.

13. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato al momento stesso dalla manomissione. A manomissione ultimata la colmataura degli scavi dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti:

- asportazione del materiale non compatibile, (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terra agraria per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa per uno spessore che sarà indicato dai tecnici preposti;
- accurato assestamento e livellamento del terreno.

Garanzie

14. Tutte le manomissioni dei privati, degli Enti o Società con notevole impatto sul sistema del verde pubblico o sulle alberate stradali ad esclusivo giudizio dell'Ufficio tecnico comunale, dovranno essere garantite da adeguata cauzione. Il valore della cauzione è stabilito pari al 100%



del valore del ripristino definitivo da effettuare alla conclusione dei lavori, calcolato analiticamente sulle tavole di progetto e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5.

Ripristini di aree verdi pubbliche e interventi agronomici specializzati

15. In caso di danneggiamento di verde pubblico (ad esempio in occasione di scavi e / o lavori di qualsiasi natura) e fatte salve eventuali sanzioni di cui all'art.15, qualsiasi intervento di potatura o di cura di parti danneggiate (comprese le radici) e/o di ripristino di aree verdi danneggiate (compresi i tappeti erbosi) deve essere eseguito dal Comune, a spese di chi abbia operato il danno, sotto l'assistenza tecnica di personale dell'Ufficio Tecnico e come definito [all'art.15 e 15.12](#) Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporre [all'Ufficio Tecnico Comunale](#), che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento indicando nel contempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

16. In caso di danneggiamento di tappeti erbosi il ripristino dovrà essere eseguito in modo da rendere omogenea l'intera superficie a prato dell'area; per aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza potrà essere richiesto il ripristino del tappeto erboso a pronto effetto con l'impiego piete o zolle erbose o tappeto erboso in rotoli.

17. Sono comprese negli oneri di ripristino, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura per 12 mesi sino a completo attecchimento del verde ripristinato.

18. Anche il ripristino del danneggiamento o della demolizione o della rimozione di arredi, giochi e recinzioni sarà effettuato dal Comune, mediante sostituzione con materiali e attrezzature di nuova fornitura o ricollocazione di quanto rimosso, se in condizioni accettate [dall'Ufficio Tecnico Comunale](#).

ART. 9 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

1. compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dal [Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde](#) adottato dal Comune, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme in materia di appalti di servizi e di opere.

3. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli, la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.

4. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'ufficio tecnico Comunale

5. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso pubblico devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.



Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione lungo le strade

6. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

7. Nel rispetto dell'art. 29 del Nuovo Codice della Strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è altresì obbligatorio che i proprietari confinanti con strade mantengano le siepi debordanti in modo da non restringere o danneggiare la strada impedendo o limitando la viabilità e/o il transito pedonale e/o la visibilità, e che taglino i rami che nascondono la segnaletica o ne compromettono la visibilità e la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o altre cause vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli con tempestività. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il **sedime stradale** solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m. **4,00** rispetto al medesimo. Nel caso di oggetto sui **marciapiedi**, la quota ammessa è superiore a 2,5 m (due virgola cinque metri) e in ogni caso i rami non devono ostacolare la visione dei cartelli stradali.

8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

11. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori di cui ai punti precedenti del presente articolo a ditta specializzata, con spese a carico degli inadempienti.

ART. 10 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con **fitofarmaci**¹⁵, sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

¹⁵ I prodotti impiegati per difendere le piante dai parassiti sono definiti dalla legge prodotti fitosanitari; questo termine ha sostituito i precedenti di presidi sanitari e presidi medico - chirurgici. Il legislatore ha poi definito in maniera specifica gli ex presidi medico - chirurgici (da utilizzare esclusivamente in ambito domestico), nominandoli prodotti fitosanitari per piante ornamentali (P.P.O.)



2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500¹⁶ del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

3. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

4. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (vedi art. 8 e 12.18) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;

5. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

6. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali ¹⁷ alla lotta biologica ¹⁸ o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere eseguiti, nel rispetto della normativa vigente, possibilmente in base ai principi della lotta integrata, evitando la lotta a calendario ¹⁹. Il ricorso all'endoterapia ²⁰ va alternato ad altre modalità di intervento. L'uso di fitofarmaci, oltre che al rispetto della normativa vigente, è subordinato a diagnosi eseguita da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario per i rispettivi ambiti di competenza)

7. I sintomi di malattia o di morte degli alberi dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale. E' fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'art.3, all'abbattimento dell'albero ammalato non più curabile o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale (v. art. 5)

8. Si richiama infine la legislazione vigente per quanto riguarda la **lotta obbligatoria** contro il Colpo di Fuoco Batterico (D.M. 27/03/96), la Sharka - Virus della vaiolatura delle drupacee (DM 29/11/96), il Cancro Colorato del Platano (D.M. 412 del 3/9/87, Decreto 17 Aprile 1998 e circolare regionale 15 aprile 1999 n°27), la Processionaria del Pino (D.M. 17-04-98), la cocciniglia di S. Josè - *Constokapsis perniciosus* o *Quadraspidiotus perniciosus* - (D.M. 17-04-98), la Flavescenza dorata della vite (D.M. 31.05.2000), il cerambicide *Anoplophora chinensis* (D.R.731 del 2/2/2004)

¹⁶ recita l'art 500 del Codice Penale - *Diffusione di una malattia delle piante o degli animali: "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".*

¹⁷ *Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.*

¹⁸ *Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il Bacillus thuringiensis, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.*

¹⁹ *Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.*

²⁰ *Endoterapia: la somministrazione dei prodotti fitosanitari internamente alla pianta mediante iniezioni "fitosanitarie endoterapiche" con prodotti sistemici, ossia trasportabili dalla pianta all'interno dei vasi linfatici.*





CAPITOLO 2 - NORME PARTICOLARI PER AREE INTERESSATE DA RICHIESTA DI EDIFICAZIONE E PER NUOVI IMPIANTI A VERDE

ART. 11 - PROTEZIONE DEL SOPRASSUOLO ESISTENTE PRIMA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA D.I.A.

1. Tutte le autorizzazioni relative all'oggetto del presente regolamento, come da art. 3, e interessate da richiesta di edificazione, devono essere sottoposte, con parere espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale, alla disamina della Commissione per il paesaggio (Legge Regionale 11.03.2005 n. 12). Alla pratica edilizia andrà inoltre sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui **all'allegato 2c** del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.
2. In sede di D.I.A. o presentazione di progetti per il rilascio di permesso di costruire, tutto il soprassuolo vegetale esistente, alla data della richiesta, sul lotto di pertinenza dell'intervento, dovrà essere rigorosamente rilevato ed indicato su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica, descrivendone le caratteristiche.
3. Ai progetti dovrà essere allegata una **relazione**, redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario per i rispettivi ambiti di competenza) che preveda delle norme per il rispetto degli alberi esistenti, di cui sia prevista la conservazione, con particolare riguardo ai soggetti tutelati dal presente regolamento. Nel caso di lavori, transito di mezzi, attività di cantiere, scavi, posa di pavimentazioni ed opere che interessino l'area di pertinenza degli alberi di cui all'art. 2 (come definita all'art. 8) dovranno essere indicate le tecniche di intervento, le modalità di salvaguardia adottate e, dove necessario, l'eventuale necessità della rimozione degli alberi definendo il relativo intervento di compensazione.
4. In caso di autorizzazione all'abbattimento di piante oggetto di protezione ai sensi del presente regolamento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale richiede al proprietario, o all'Impresa esecutrice dell'intervento edilizio, purché non sussistano situazioni di impossibilità, di piantare nuovi alberi, precisandone specie e dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi. Tali nuovi alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art. 2, non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; dovranno inoltre avere caratteristiche qualitative come da Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde adottato dal Comune. La messa a dimora di nuove piante comporta inoltre l'obbligo, da parte del proprietario, di assicurare le cure colturali e la loro conservazione, nonché l'eventuale sostituzione in caso di moria.
5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento.
6. Qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, nel caso di interventi di consistente entità, il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti Uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali adottato dal Comune e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione o individuato dal Comune in funzione della necessità.



ART. 12 – SISTEMAZIONI A VERDE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DI URBANIZZAZIONE

Prescrizioni generali

1. I progetti di nuove costruzioni o di ampliamenti superiori al dieci per cento di quelle esistenti o di ristrutturazione di interi edifici ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi.
2. Per gli interventi di cui al comma precedente del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dall'indicazione della profondità del suolo a disposizione (in caso di verde pensile), delle specie utilizzate e di tutte le opere di arredo e sistemazione a verde. Il progetto dovrà prevedere idonei accessi per i mezzi di manutenzione del verde, dimensionati in relazione alla superficie delle aree a verde.
3. Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto **all'interno dei** Piani Attuativi (sia di iniziativa pubblica che privata) il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico con eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà **anche** prevedere distanze d'impianto **dai confini interni** di proprietà inferiori a quelle indicate dal Codice Civile e dal presente regolamento. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate le specificazioni di cui al punto precedente, gli impianti tecnologici, nonché eventuali locali per il rimessaggio di mezzi ed attrezzature adibiti alla manutenzione del verde.
4. Ove il lotto abbia una conformazione e condizioni tali da permetterlo e risulti privo di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi si consiglia di porre a dimora nuove alberature, nella misura di un ALBERO ogni 50 mq di superficie di lotto non coperta. Inoltre, per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq di arbusti ogni 150 mq di superficie di lotto non coperta.
5. Le indicazioni del punto 4) si adottano per le opere di urbanizzazione, anche non comportanti interventi edilizi.
6. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, comprese l'illuminazione artificiale realizzata a norma della L.R. 17 (inquinamento luminoso) e la sistemazione a verde, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere.
7. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile, devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.
8. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantagione esistenti o previste²¹. Medesima attenzione dovrà essere posta nel caso di zone contigue ad aree agricole, forestali, naturali o seminaturali.

²¹ cfr. "regolamento Regionale Tipo – articolo 106 – Sistemazioni esterne ai fabbricati"



Progettazione delle aree verdi

10. I progetti di sistemazione del verde, di cui ai punti precedenti devono comprendere::
- studi e indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico²² e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);
 - relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico - agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
 - elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (= 1:200), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;
 - un disciplinare descrittivo (o capitolato) degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
 - il piano di tutela del verde esistente.
11. I progetti dovranno essere redatti da un tecnico abilitato, in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.
12. Nei progetti di nuove aree verdi o per la sistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore (es. aree vincolate o aree di particolare sensibilità paesaggistica).
13. La realizzazione di aree a verde, pubblico o privato, comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da utilizzare, le caratteristiche pedoclimatiche del sito in cui si opera.
14. La progettazione di aree a verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve considerare come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi
15. Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree verdi deve illustrare, in relazione a quanto previsto dalle normative vigenti ²³:
- i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenibilità in rapporto al sito interessato;
 - i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate;
 - i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti
16. In linea generale la realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare, ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale, in relazione alle effettive condizioni di esposizione solare.
17. La scelta delle specie da impiegare per i nuovi impianti deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici, storici e culturali del territorio; in linea generale saranno privilegiate le specie autoctone²⁴, quelle meglio adattabili alle particolari condizioni dell'impianto e quelle che meglio rispondono agli obiettivi del progetto.

²² DGR 8/11/2002 n. 7/11045 Approvazione delle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti

²³ cfr. "regolamento Regionale Tipo – art. 119"

²⁴ cfr. allegato 1b e 1c



Suolo a disposizione per alberi di nuovo impianto

18. Per gli alberi di nuovo impianto, si porrà il problema della convivenza di alberi, manufatti e pavimentazioni; sarà pertanto necessario dimensionare correttamente lo spazio a disposizione per la crescita, sia della parte aerea che degli apparati radicali, in funzione delle esigenze della specie prescelta. A titolo indicativo, sarà necessario predisporre uno strato di idoneo terreno agrario, non pavimentato (pacciamato, inerbito o piantato con specie tappezzanti), della profondità minima di 80 cm, su sottostante strato drenante non costipato, con ampiezza non inferiore a:²⁵

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m² 9
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m² 6
- per alberi di terza grandezza (altezza <12 m) = m² 4
- Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello (h < 6 m) = m² 2

19. Nel caso di filari il terreno a disposizione sarà preferibilmente in aiuola continua, meglio se irrigata, pacciamata ed eventualmente tappezzata con arbusti a bassa manutenzione. Qualora si ricorresse invece ad aiuole singole, anche protette da appositi **grigliati metallici** o da pavimentazioni filtranti, le dimensioni dei grigliati, le tecniche costruttive e di posa, la tipologia dei materiali dovranno essere tali da garantire l'attecchimento e la crescita degli alberi (auspicabile la pacciamatura e l'irrigazione a goccia).

20. Di norma, la distanza degli alberi di prima – seconda grandezza da pavimentazioni impermeabili e cordoli deve essere di almeno 2 metri, riducibili a 1,5 m per alberi di terza grandezza e ad 1 m per alberelli ed arbusti allevati ad albero, fatte salve le norme esistenti in materia di distanze dai confini e di alberate stradali, in particolare il Regolamento Edilizio, il Codice Civile ed il D.L. 30.04.1992 n.285 (Codice della Strada) che si danno per già verificate in sede di progetto.

Dimensioni degli alberi all'impianto

21. Per l'impianto di nuovi alberi, in caso di prescrizioni da parte del Comune o di progetti da sottoporre ad approvazione, oppure ancora nel caso di alberi da porre a dimora in sostituzione di soggetti abbattuti, dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità (in base a requisiti dettati dal [Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde](#) adottato dal Comune) avente circonferenza non inferiore a cm. 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm. 16-18 per quelle di terza grandezza. Qualora l'impianto riguardi più di 50 alberi e previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico Comunale si potrà passare ad una misura inferiore, cioè a circonferenza non inferiore a cm. 16-18 per le specie di prima e seconda grandezza e cm. 14-16 per quelle di terza grandezza.

In caso di sostituzione di alberi di particolare pregio abbattuti il Comune si riserva il diritto di aumentare le dimensioni minime sopra riportate, fatto salvo quanto definito dall'art. 5.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm. 60-80 poste in contenitore; per quantitativi superiori a 200 arbusti o in caso di arbusti tappezzanti, e sempre previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico Comunale, si potrà adottare una misura inferiore.

²⁵ tratte da: Regione Lombardia - quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003: note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia; le altezze sono riferite alle dimensioni tipiche della specie a maturità(v. allegato 1c)



Distanze dai confini

22. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti. Nel caso di nuovi impianti, per le distanze dai confini vengono **suggerite** le misure minime di seguito riportate²⁶, ad esclusione delle alberate stradali:

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m 6
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m 4
- per alberi di terza grandezza (altezza <12 m) e inferiori = m 3
- per alberi a chioma fastigiata = m 3
- per siepi formate da alberi, purché regolarmente sottoposte a periodica potatura che ne impedisca la crescita in altezza; per alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello = m 1
- per le siepi arbustive, le viti, gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,5 metri = m 0,5

23. Qualora non sia possibile attenersi alle distanze sopra suggerite, e nel caso di alberi esistenti le distanze legali²⁷ sono quelle definite dall'art. 892 del Codice Civile; è consigliabile che i rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà vengano recisi solo in caso di reale e documentato danno o pericolo a persone o cose. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il **sedime stradale** solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo. Nel caso di oggetto sui **marciapiedi**, la quota ammessa è superiore a 2,5 m (due virgola cinque metri) e in ogni caso i rami non devono ostacolare la visione dei cartelli stradali.

Distanze dalle utenze aeree

24. La distanza degli alberi da utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche sarà in funzione delle singole situazioni e dei vincoli e delle servitù esistenti, nel rispetto della normativa vigente.

Distanze dalle utenze sotterranee

25. In corrispondenza di servizi tecnologici interrati per la manutenzione dei quali, in futuro, possa rendersi necessario effettuare degli scavi, vanno rispettate le seguenti distanze minime di impianto²⁸:

- per alberi di prima grandezza (altezza >18m) = m 4
- per alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m) = m 3
- per alberi di terza grandezza (altezza <12 m) e inferiori = m 2

²⁶ Per quanto riguarda gli alberi le misure sono tratte da: Regione Lombardia - quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003: note per la redazione di un regolamento del verde pubblico e privato ad uso delle Amministrazioni Comunali della Lombardia; le altezze sono riferite alle dimensioni tipiche della specie a maturità (v. allegato 1c)

²⁷ La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

²⁸ V. allegato 1c



Sesti di impianto indicativi:

26. Per consentire una adeguata crescita agli alberi, nel rispetto delle caratteristiche specifiche, i sestii di impianto devono essere commisurati alle potenzialità di crescita dei soggetti in esame. In via indicativa si forniscono i seguenti riferimenti²⁹:

- alberi di prima grandezza = 8 -12 m
- alberi di seconda grandezza = 7 - 8 m
- alberi di terza grandezza = 5 - 7 m
- alberi a chioma fastigiata = 5 - 7 m
- alberi a chioma fastigiata nel caso di quinte arboree fitte < 5 - 7 m
- Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello = 4 - 5 m

Alberate stradali

27. Le alberate stradali, accanto al loro valore ecologico (miglioramento del microclima, riduzione del rumore, azione di filtro verso gli inquinanti, mascheramento visivo, etc.) e sociale (protezione e miglioramento degli spazi di relazione e di vita quotidiana), hanno anche un'importante funzione di arredo della viabilità e contribuiscono, attraverso la loro capacità di creare ed articolare lo spazio stradale, anche alla caratterizzazione dei percorsi ed all'identità dei luoghi. Per rispondere in modo soddisfacente a tutte le funzioni citate, in occasione degli interventi di manutenzione straordinaria, di nuova costruzione o di trasformazione degli spazi stradali, contemporaneamente al progetto delle opere stradali va previsto un piano di sistemazione del verde integrato alla strada. In tale piano devono essere definiti la tipologia e lo stato di salute degli alberi esistenti, il tipo e l'estensione delle sistemazioni a verde previste, così come la loro armonizzazione con impianti tecnologici (interrati e aerei), tubature, segnaletica stradale, campi visivi, percorsi ciclo pedonali, accessi a proprietà ed edifici, arredi. Occorre garantire le condizioni di crescita del patrimonio vegetale attraverso la corretta scelta varietale per i nuovi impianti, la predisposizione e la salvaguardia di un volume di suolo sufficiente allo sviluppo degli apparati radicali, la verifica della disponibilità idrica, la protezione da oli, sali antigelo, acque sporche di superficie, danni meccanici e da compressione del terreno.

28. Nel caso delle alberate stradali i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e dall'età di impianto dei singoli alberi, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale, sia per quanto riguarda le scelte manutentive.

Verde per parcheggi

29. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi esterni pubblici o di pertinenza di strutture ricettive / commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno **al quindici per cento** (escluse le pavimentazioni permeabili) dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

30. Per ogni albero dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle indicazioni dell'art. 12.18

31. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, ove possibile, si dovranno adottare pavimentazioni permeabili e/o inerbite e, oltre all'impianto degli alberi, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti. Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento

²⁹ V. allegato 1c



dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

32. In caso di realizzazione di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti) ove compatibile.

33. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono esclusi i posti auto compresi nella carreggiata stradale, per i quali si applicano i principi dei commi 12.27 e 12.28 ALBERATE STRADALI

Prescrizioni particolari per nuovi insediamenti di attività produttive e infrastrutture

34. In sede di D.I.A. e di presentazione di progetti per il rilascio di permesso di costruire per insediamenti di attività produttive, i progetti dovranno inoltre essere corredati da un progetto di sistemazione a verde che dovrà prevedere fasce alberate ed arbustive, di adeguata profondità, con funzione di isolamento, di filtro e di mascheramento dei margini. **E' proibito** l'impiego delle specie indesiderate di cui all'allegato 1b.

35. La stessa attenzione dovrà essere posta nel caso di insediamenti abitativi e infrastrutture che si affaccino direttamente su spazi agricoli e spazi aperti in generale.

36. Per la progettazione di infrastrutture dovranno essere previste azioni di riequilibrio condotte contestualmente all'intervento, volte ad abbassare i livelli di criticità indotti dallo stesso; la costituzione, in particolare, di ecosistemi – filtro ³⁰ consente da un lato di mitigare l'impatto e dell'altro di compensare la perdita di valori ambientali del territorio a causa della realizzazione dell'infrastruttura. Anche in questo caso è **proibito** l'impiego delle specie indesiderate di cui all'allegato 1b.

ART. 13 – PRESA IN CARICO DI AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE

1. Per le aree di nuova espansione sarà cura dei lottizzanti la manutenzione del verde e la garanzia totale di attecchimento dei prati, degli arbusti e degli alberi messi a dimora per il primo anno dall'impianto; alla fine di tale periodo le aree a verde pubblico di nuovo impianto verranno prese in carico dal Comune – nel caso in cui sia prevista l'acquisizione - previa verifica delle buone condizioni dell'impianto e collaudo.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, per sistemazioni a verde di particolare importanza, estendere ulteriormente la garanzia di attecchimento del verde sino al 5° anno dall'impianto; in tal caso i lottizzanti dovranno costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora

3. Per la sistemazione a verde delle aree standard è proibito l'impiego delle specie indesiderate di cui all'allegato 1b.

4. E' prevista la possibilità, da parte del Comune, di stipulare convenzioni con i privati - per la manutenzione a carico dei privati stessi - di aree pubbliche o di aree private ad uso pubblico (cfr. allegati 3 e 4)

³⁰ Per "ecosistema – filtro" si intende un'unità ecosistemica in grado di assorbire gli elementi inquinanti, quali polveri, aerosol, gas, liquidi e rumori, nonché di trattenere, modificare o rallentare il loro flusso verso l'ambiente o gli insediamenti antropici (vedi: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586.



CAPITOLO 3 - NORME PARTICOLARI PER BANDE E FASCE BOScate, FILARI E SIEPI

Definizioni

Le siepi campestri ed in genere le formazioni arboreo - arbustive lineari in ambito agricolo non rientrano nella definizione di bosco di cui alla L.R. 27/04 (Legge forestale regionale) e non sono pertanto sottoposte alla relativa normativa. Si tratta infatti in genere di impianti artificiali a funzione multipla, non ultima quella di fonte di reddito per l'azienda agricola.

BANDA BOSCATATA: formazione arboreo - arbustiva non chiaramente distinguibile in filari e non rientrante nella definizione di bosco di cui alla L.R. 27/04; con larghezza (proiezione delle chiome al suolo) superiore ai 15 m. Si tratta di sistemi unitari dal punto di vista ecologico, funzionale e paesaggistico, ma articolati sotto il profilo fisionomico. Sono composti in generale da due siepi o fasce boscate, di pertinenza dei corsi d'acqua principali o di accompagnamento a strade rurali, con vegetazione disposta su più di un allineamento, copertura continua, ricchezza floristica relativamente significativa e struttura verticale stratificata

FASCIA BOSCATATA (o ALBERATA): struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare continuo o discontinuo o di forma varia, con sesto d'impianto irregolare e con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona (Manuale Naturalistico per il Miglioramento ambientale del territorio rurale, Regione Lombardia). Rispetto alle bande boscate si distinguono per la minore profondità e, di conseguenza, per la minore valenza ecologico-funzionale. La larghezza (proiezione delle chiome al suolo) è mediamente inclusa tra i 10 m ed i 15m. Spesso sono originate dalla contrazione di bande boscate e perciò si trovano ad esse limitrofe.

FASCIA TAMPONE BOSCATATA: area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione arboreo-arbustiva decorrente lungo i canali, fossi, scoline, rogge o altri corsi d'acqua con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico o vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza inferiore a 25 metri misurati agli estremi dell'area di incidenza della chiome e pertanto non considerabile bosco ai sensi della vigente normativa forestale (Manuale Naturalistico per il Miglioramento ambientale del territorio rurale, Regione Lombardia).

FILARE: formazione vegetale ad andamento lineare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree governate ad altofusto e/o ceduo semplice, comprendente almeno 15 individui ogni 100 metri (Manuale Naturalistico per il Miglioramento ambientale del territorio rurale, Regione Lombardia.) Formazione con minori connotati di naturalità rispetto a fasce e bande boscate, a prevalente significato estetico-paesistico (non hanno funzione produttiva e sono oggetto esclusivamente di interventi manutentivi), spesso con funzione di accompagnamento alla viabilità rurale ed urbana.

SIEPE: per siepe si intende un impianto agro-forestale lineare, costituito da arbusti, o da arbusti ed alberi, o alberi, disposti su una o più file, con larghezza (proiezione ortogonale delle chiome al suolo) inferiore ai 10 m, a gestione composita, forma di governo tra il ceduo e il ceduo composto, vegetazione per lo più monostratificata.

ART. 14 - PRESCRIZIONI PER BANDE E FASCE BOScate, FILARI E SIEPI

1. Bande e fasce boscate, filari alberati e siepi arboree ed arbustive (come sopra definiti) posti lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini e margini di terreni, lungo percorsi, **anche in ambito rurale**, sono protetti indipendente dalle dimensioni degli alberi e degli arbusti che li compongono.

2. Nel caso di filari alberati e di siepi arboree ed arbustive posti sulle due sponde o lati di strade, rogge, canali, fossi e corsi d'acqua, ai fini del presente regolamento, ogni sponda o lato è considerata singolarmente.



3. E' consentita la manutenzione delle formazioni vegetali di cui al precedente comma, purché gli interventi siano finalizzati a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa; le potature e gli interventi di manutenzione andranno eseguiti nel rispetto delle buone regole dell'arte (richiamate nel [Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde](#) del Comune): in tal senso è tassativamente vietato l'impiego di trinciaerba, trinciasarmenti, o simili, per la potatura delle siepi, siano esse arboree od arbustive.

Siepi, filari, fasce e bande boscate in zone agricole

4. In zona agricola gli interventi di manutenzione di siepi, filari e bande boscate sono finalizzati, oltre a quanto sopra specificato, a valorizzare la loro azione protettiva verso le colture³¹.

5. Nel caso delle siepi si dovrà mantenere, dove esistente, e se possibile ad aumentare, la composizione polispecifica: dovranno pertanto essere preservate ed incentivate anche la componente arbustiva e quella erbacea. Nella manutenzione di siepi, [dopo il terzo anno](#) dall'impianto, sono pertanto vietati: gli sfalci dell'erba, le concimazioni ed i diserbi chimici; concimazione e diserbo nei [primi tre anni](#) sono ammessi se effettuati con il ricorso a prodotti compatibili con i programmi agroambientali regionali attuativi del reg.CEE 2078/1992 e successivi. In generale le operazioni manutentive dovranno favorire lo sviluppo delle specie autoctone di cui all'allegato 1 – lista piante autoctone.

6. Sono vietati interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione, come arature e lavorazioni principali del terreno ad una distanza eccessivamente ravvicinata (mediamente la distanza di rispetto è pari a 1,5 metri per le formazioni arboree e a 1,0 metri per quelle arbustive). Le specie esotiche ed infestanti, ed in particolare le piante indesiderate di cui all'allegato 1b, potranno essere limitate nello sviluppo o eliminate ricorrendo a metodi meccanici o agronomici, fatte salve le prescrizioni riportate nel presente regolamento.

7. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti preferibilmente con tecniche di lotta biologica o integrata ed in ogni caso ricorrendo a fitofarmaci ammessi dai programmi agroambientali regionali attuativi del reg.CEE 2078/1992 e successivi.

8. **La forma di governo** potrà essere differenziata lungo la siepe, prediligendo la formazione di siepi costituite da un altofusto lineare con strati sottostanti costituiti da un ceduo lineare e dalle componenti arbustiva ed erbacea.

9. **La ceduzione ed il taglio** sono consentiti nel caso di siepi, filari, fasce e bande boscate tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tali forme di governo e nel caso di nuovi impianti finalizzati a tale scopo. Tali forme di utilizzo, se ben condotte, non hanno solo lo scopo di fornire reddito attraverso la produzione legnosa ³², ma anche di favorire un aumento della biodiversità e della eterogeneità delle strutture agroforestali e del paesaggio³³.

10. L'esecuzione di interventi di utilizzazione è sottoposta a preventiva **denuncia di taglio** (autocertificando il rispetto del presente regolamento) da inoltrare [all'Amministrazione Comunale](#) che avrà la facoltà di dare indicazioni al riguardo, al fine di salvaguardare la presenza delle situazioni di maggior pregio, provvedendo all'individuazione dell'area di esecuzione

³¹ *E' stato dimostrato che la produzione delle coltivazioni protette efficacemente dal vento è superiore a quella delle coltivazioni non protette, sebbene per una fascia limitrofa alla siepe (tra 0,1 e 1 volte l'altezza del frangivento) la produzione si abbassi anche del 50-60% a causa della competizione. Infatti l'incremento di produzione del resto del campo, dovuto a minore evapotraspirazione, sebbene meno percettibile "ad occhio" rispetto al fenomeno precedente, è esteso su una superficie decisamente superiore (tra 2 e 20 volte l'altezza del frangivento). Le siepi ospitano inoltre entomofauna utile per il controllo dei fitofagi dannosi alle colture.*

³² *la produzione media di una siepe di platano lunga 100 mt con turno di 5 anni in Pianura Padana è di circa 10 t di legna fresca; ... l'entrata sul mercato di impianti ad alto rendimento (caldaie a fiamma inversa, termocamini, impianti a pellet, etc.) ha determinato un ritorno di interesse verso la valorizzazione energetica del legname. (Pettenella, Serafin, 1999).*

³³ *Daniel Franco: "Paesaggio, reti ecologiche ed agroforestazione" - Il Verde Editoriale – Febbraio 2000*



dell'intervento o alla contrassegnatura delle piante da conservare, ovvero di quelle da tagliare. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di individuare diversi livelli di tutela per bande e fasce boscate, filari alberati, siepi arboree ed arbustive, gruppi di piante o piante singole che siano giudicate ragguardevoli in relazione alle dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o storico/paesaggistico. Per tali piante potranno essere redatti appositi elenchi e planimetrie riportanti la localizzazione sul territorio comunale, da allegare al presente regolamento.



11. **Sono vietate l'estirpazione e la devitalizzazione delle ceppaie.**

12. **Sono consentiti:**

- il **ceduo a sterzo**, con il quale si cerca di assicurare una diversa età ai polloni di una singola ceppaia (che pertanto presenta polloni di 2-3 età, multiple del turno)
- il **ceduo matricinato**, con il quale si può eseguire il taglio raso *sulla singola ceppaia* purché lungo la formazione vegetale siano comunque rilasciati soggetti sotto forma di matricine e/o di alberi da condurre ad alto fusto, nella misura definita di seguito.

13. Il **ceduo semplice** (cioè quello in cui il soprassuolo è costituito esclusivamente da polloni coetanei) con taglio a raso sulle ceppaie senza rilascio di individui ad alto fusto è consentito solo sulle siepi a turno breve individuate come a bassa priorità di tutela e nel caso di tratti a doppio filare con turno breve posti sulle due rive di fossi, per consentire la periodica manutenzione, per lunghezze inferiori ai 30 m. In caso di ceduo semplice, a partire dalla stagione silvana successiva al taglio si deve operare una progressiva a selezione dei ricacci migliori, rilasciando quelli più vigorosi e con attaccatura più bassa sulla ceppaia.

14. Le **matricine** sono soggetti scelti prioritariamente tra le piante migliori, piantati o scelti tra i polloni più vigorosi e meglio conformati, con età di seguito descritta (e comunque superiore al turno) e devono essere distribuite in modo uniforme lungo la siepe; particolare attenzione dovrà essere posta nel preservare soggetti appartenenti alle specie autoctone. Ai fini del presente regolamento sono considerate matricine anche i polloni (allievi) del ceduo a sterzo con età multipla del turno.

15. Le ceppaie morte o deperienti, così come le fallanze all'interno delle siepi e dei filari, anche nel caso di zone percorse dal fuoco, vanno rimpiazzate con nuove piantagioni.

16. In ogni caso, ogni taglio che comporti una significativa riduzione della copertura vegetale deve essere accompagnato da interventi atti a favorire la rapida ricostituzione del soprassuolo vegetale, se necessario anche mediante piantagione di congruo numero di piantine.

17. **Nel caso di formazioni arboree lineari insediate sulle due sponde o lati di strade, rogge, canali, fossi e corsi d'acqua gli interventi di taglio non potranno interessare tratti opposti nella stessa stagione silvana.**



Modalità di taglio**18. AREE A VINCOLO URBANISTICO ED AMBIENTALE E FORMAZIONI AD ELEVATA PRIORITA' DI TUTELA**

1	CEDUO MATRICINATO	
	Turno minimo (t)	12 anni
	Densità minima matricinatura	1 pianta ogni 6-7 ml
		1 pianta ogni 60 m ² nel caso di bande boscate
	età delle matricine da rilasciare in occasione del taglio	ogni circa 20 ml una matricina deve avere età pari a tre volte la durata del turno ³⁴ ; indicativamente 1/3 delle matricine avrà età t, 1/3 età 2t ed 1/3 età 3t
		nel caso di bande boscate le matricine dovranno avere per 1/3 età pari al doppio del turno e per 1/3 età pari al triplo.
2	CEDUO A STERZO	
	Turno minimo (t)	10 anni
	Età del ceduo allo scadere del turno	sulla singola ceppaia matricine (allievi) di almeno 2 età (pari al turno ed al doppio del turno);
	età delle matricine da rilasciare in occasione del taglio	ogni circa 20 ml deve essere rilasciata una matricina con età pari a tre volte la durata del turno ³⁵ ; indicativamente 1/3 delle matricine avrà età t, 1/3 età 2t ed 1/3 età 3t
		nel caso di bande boscate le matricine dovranno avere per 1/3 età pari al doppio del turno e per 1/3 età pari al triplo
3	ALTO FUSTO	
	Turno minimo	40 anni, con taglio selettivo, previa definizione delle modalità di taglio e reimpianto

³⁴ si è adottato il criterio riportato nella Legge Regionale 9 giugno 1997 n°18 e negli allegati “criteri per la valutazione paesistica dei progetti” – BURL 17 Ottobre 1997 – 3° supplemento straordinario al n°42

³⁵ si è adottato il criterio riportato nella Legge Regionale 9 giugno 1997 n°18 e negli allegati “criteri per la valutazione paesistica dei progetti” – BURL 17 Ottobre 1997 – 3° supplemento straordinario al n°42



19. ALTRI CASI

1	CEDUO MATRICINATO	
	Turno minimo (t)	5 anni
	Densità minima matricinatura	1 pianta ogni 5 ml
		1 pianta ogni 50 m ² nel caso di bande boscate.
	età delle matricine da rilasciare in occasione del taglio	ogni 30 ml una matricina deve avere età pari a sei volte la durata del turno: indicativamente 1/6 delle matricine avrà età t, 1/6 età 2t, 1/6 età 3t, 1/6 età 4t, 1/6 età 5t, 1/6 età 6t,
		nel caso di bande boscate le matricine dovranno avere per 1/3 età pari al doppio del turno e per 1/3 età pari al triplo.
2	CEDUO A STERZO	
	Turno minimo (t)	5 anni
	Età del ceduo allo scadere del turno	sulla singola ceppaia matricine (allievi) di almeno 3 età (pari al turno, al doppio ed al triplo del turno);
	età delle matricine da rilasciare in occasione del taglio	ogni 30 ml deve essere rilasciata una matricina con età pari a sei volte la durata del turno: indicativamente 1/6 delle matricine avrà età t, 1/6 età 2t, 1/6 età 3t, 1/6 età 4t, 1/6 età 5t, 1/6 età 6t
		nel caso di bande boscate le matricine dovranno avere per 1/6 età t, 1/6 età 2t, 1/6 età 3t, 1/6 età 4t, 1/6 età 5t, 1/6 età 6t
3	ALTO FUSTO	
	Turno minimo	30 anni, con taglio selettivo, previa definizione delle modalità di taglio e reimpianto

20. SIEPI A BASSA PRIORITÀ DI TUTELA E SVILUPPO LONGITUDINALE INFERIORE AI 30 ML

1	CEDUO SEMPLICE	
	Turno minimo (t)	7 anni
	Densità minima matricinatura	- non richiesta
2	CEDUO MATRICINATO	vedi tabella precedente
3	CEDUO A STERZO	vedi tabella precedente
4	ALTO FUSTO	vedi tabella precedente



21. Nel caso di ceduo matricinato o di ceduo a sterzo con rilasci, le matricine filate o malformate non potranno essere computate nel numero complessivo. E' facoltà dell'Amministrazione concedere una diversa fittezza delle matricine, qualora se ne configuri la necessità, in funzione del turno di taglio prescelto.

22. FORMAZIONI LINEARI ATTUALMENTE GESTITE A CAPITAZZO

In considerazione del valore storico delle formazioni in analisi la gestione a capitozza dovrà essere mantenuta

2	CAPITAZZO	
	Turno MASSIMO (t)	2 anni (nel caso si voglia conservare il capitozzo)
<p>N.B. La forma di allevamento a capitozza avveniva tradizionalmente per la produzione di biomassa (foraggio o fasciname); per evitare alterazioni degenerative dei tessuti legnosi, i tagli devono avvenire rispettando le "teste di salice" e con elevata frequenza. Turni superiori a due anni comportano tagli di dimensione eccessiva, oltre alla perdita del particolare equilibrio nella distribuzione delle sostanze di riserva che, in alberi regolarmente capitozzati, avviene soprattutto nelle formazioni dette "teste di salice".</p>		

23. Il **periodo** in cui effettuare il taglio di ceduzione è quello stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti:

15 OTTOBRE – 31 MARZO fino a 600 m di quota

1 OTTOBRE – 15 APRILE da 600 a 1.000 m

15 settembre – 15 maggio oltre i 1.000 m

24. Gli interventi di sfollo, diradamento e asportazione fusti schiantati, nel caso di formazioni arboree governate a ceduo, sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa regolare denuncia di taglio. Il taglio degli alberi governati a ceduo deve essere eseguito con attrezzi affilati in modo che la corteccia non resti slabbrata e senza danneggiare le gemme basali da cui si originano i polloni; il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto ed in modo che la superficie di taglio sia regolare (non deve essere a "U" o a "V").

25. Dovranno inoltre essere prese tutte le precauzioni affinché venga evitato il danneggiamento della rinnovazione, delle matricine e della componente arbustiva ed erbacea delle siepi.

26. **Per quanto riguarda il genere *Platanus*** sono fatte salve le prescrizioni relative alla lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano di cui al Decreto 17 Aprile 1998 ed alla circolare regionale esplicativa del 15 aprile 1999 n°27³⁶. **Per le Rosacee** si richiama la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (D.M. 27/03/96).

³⁶ si ricorda l'obbligo di richiesta scritta di autorizzazione al servizio fitosanitario regionale per qualsiasi intervento che riguardi platani, compresi lavori che coinvolgano l'apparato radicale ed il periodo di taglio / potatura che va dal 1° dicembre al 28 febbraio



Nuovo impianto di filari e siepi in ambito rurale e seminaturale

27. Per il nuovo impianto di siepi, filari, fasce e bande boscate arbustive, arboree e miste, nonché di piante singole in ambito rurale³⁷ ed in zone a valenza naturalistica, si farà ricorso esclusivamente a specie autoctone (scelte tra le specie indicate in allegato 1 e nei programmi agroambientali regionali), fatte salve eventuali norme più restrittive per aree protette; le siepi dovranno inoltre essere il più possibile plurispecifiche, cioè composte da più specie arboree e da più specie arbustive.

28. I criteri per l'individuazione della composizione delle siepi sono i seguenti:

- verificare la compatibilità delle specie prescelte con le condizioni stagionali del sito
- verificare la compatibilità fitosociologica e fitosanitaria
- scegliere le specie che più si adattano agli scopi prefissati (siepe difensiva, siepe da legna, siepe frangivento, delimitazione, etc.)
- prediligere composizioni caratterizzate da almeno tre strati vegetativi: alberi ad alto fusto, ceduo lineare e/o arbusti alti, arbusti bassi ed erbe, caratterizzati da composizione floristica sufficientemente diversificata
- in presenza di due soli strati vegetativi limitare a sole 2 – 3 le specie impiegate
- evitare o limitare siepi costituite da un unico strato vegetativo
- rispettare i vincoli legali e di buon vicinato.

29. Nel caso di piantagioni finalizzate al mantenimento ed alla reintegrazione di siepi già esistenti, è facoltà dell'Amministrazione concedere l'impiego delle specie effettivamente già presenti nel caso in cui una soluzione diversa comprometta l'aspetto estetico o funzionale della siepe (ad es. siepe di Robinia pseudoacacia per utilizzo in apicoltura).

30. Nell'esecuzione degli impianti dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di distanze da confini, strade, ferrovie, linee elettriche, servitù militari, opere di bonifica, etc.³⁸. Le piante di nuovo impianto dovranno essere sane e di idonea qualità vivaistica, di provenienza accertata e, se possibile, certificata scegliendo varietà locali; si dovrà ricorrere a film pacciamanti, biodischi pacciamanti e shelters³⁹ in funzione delle specifiche esigenze.

31. Per quanto riguarda la piantagione lungo corsi d'acqua, lungo versanti e scarpate da consolidare, e per il recupero di aree degradate si fa riferimento anche ai seguenti documenti:

- Regione Lombardia: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586 (BURL 4°suppl. straord. al n°4 – 26 Gennaio 1996)

³⁷ la norma non si applica alle colture arboree a rapido accrescimento, escluse dal presente regolamento (v. art.1).

³⁸ per quanto riguarda le norme di distanza da opere di bonifica è necessario la tipologia del reticolo idrico : principale (competenza Regionale e Magistrato Po), consortile (competenza consorzi di bonifica) e minore (competenza comunale) al fine di stabilire le eventuali fasce di rispetto, anche in riferimento a regio decreto 523/1904 e 368/1904; in genere per le fasce di rispetto di 10 m (reticolo principale e reticolo consortile) la piantagione di alberi e siepi deve stare a 4 m dal colmo dell'argine; nel caso di fasce rispetto 5 m (reticolo minore) la piantagione di alberi e siepi deve stare a 1,5 m dal colmo dell'argine; il reticolo minore corrisponde solitamente a corsi non censiti come principali o consortili, comunque indicati come demaniali da catasto o norme locali, oppure oggetto di sistemazione idraulica con soldi pubblici oppure identificati su IGM al 25.000 (si veda a tal proposito anche il regolamento comunale di polizia idraulica). Per quanto riguarda le strade si fa riferimento al Codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n°285 e successive modificazioni ed integrazioni), al regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni). Salvo prescrizioni più restrittive (ad esempio in corrispondenza degli svincoli), le fasce di rispetto minime sono di 6 metri nel caso di filari arborei o alberate non ceduate e vanno da 1 metro per siepi inferiori al metro di altezza a 3 metri per siepi superiori al metro.

³⁹ gli shelters sono appositi cilindri in materiale plastico o in rete che si pongono come protezione alla base dei giovani alberi.



- Regione Lombardia: “Direttiva sull’impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia” D.G.R. 1/7/1997 – n°6/29567 (BURL1°suppl. straord. al n°31 29/7/97)



Moduli compositivi - strutturali




fig. 1: esempio di schema di impianto in cui si alternano specie ad alto fusto, specie governate a ceduo (ceppaia) ed arbusti (tratto da: Regione Lombardia: "Quaderno per la gestione del verde pubblico: aree marginali di Pianura"- 2003)





fig. 23: schema di siepe semplice con turno di ceduazione breve (5-6 anni) da attuarsi dove sia indesiderata un'altezza maggiore; la legna prodotta è di piccola pezzatura (legna da ardere); la specie governata a ceduo può essere unica (ad es. platano) oppure, come nello schema sopra riportato, può comprendere specie diversificate, con la possibilità di condurne alcune verso l'alto fusto, aumentando gradualmente l'altezza e la complessità della siepe, così come l'ampiezza del turno.







fig. 4-5: varianti allo schema precedente possono essere costituite da specie ceduate poste a 4,5 m l'una dall'altra e da una maggiore componente arbustiva nel mezzo (v. sopra) oppure dall'aumento della componente arborea per una più spiccata attitudine alla funzione di produzione di legna da ardere (v. sotto)






fig. 8: schema di siepe più complessa; le funzioni principali sono simili alla precedente, con maggiore funzione depuratrice, faunistica, naturalistica e mellifera grazie alla maggiore larghezza ed alla fascia di arbusti a ridosso del canale ; questi possono essere tagliati periodicamente per la manutenzione del corso d'acqua e devono pertanto avere buone capacità di rigenerazione.




fig. 9: schema di banda boscata con massimizzazione delle funzioni produttive ed ecologiche in generale; ospita specie sia per la produzione di legname da opera (con turni di utilizzo lunghi), sia specie adatte a turni più brevi (per la produzione di legna da ardere); può essere particolarmente adatta ad aree marginali o a zone intercluse (ad es. tagliate da strade) purché caratterizzate da sufficiente fertilità.



CAPITOLO 4 - SANZIONI

ART. 15 – SANZIONI

1. Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento (quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali) è punita, ai termini dell'art. 7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al Sistema penale".

2. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime oltre se del caso, alla sanzione accessoria di cui a commi successivi. Nel caso di alberi di particolare pregio si rinvia al successivo art. 15.3.d

Sanzioni per danni a singoli alberi (individuati all'art. 2):

3. in caso di danni a singoli alberi, non autorizzati⁴⁰, si applicano le seguenti sanzioni:

a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni all'albero = da € 50,00 a € 150,00 cad

b) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente = da € 150,00 a € 450,00 cad

c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero = € 500,00 cad

d) nel caso di danneggiamento, anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto, o abbattimento di albero tutelato ai sensi degli art. 2.1.a e art. 2.3, la sanzione sarà calcolata mediante **procedimento di stima del valore ornamentale** dei soggetti arborei e conseguente stima del danno (**allegato 6**).

4. L'amministrazione Comunale, a sua discrezione, può dare facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la piantagione di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno stesso. Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

Sanzioni per danni ad alberi privati tutelati ai sensi del presente regolamento:

5. In caso di verde privato, il proprietario degli alberi individuati all'art. 2 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste al punto precedente.

⁴⁰ V. art. 5



Sanzioni per danni a formazioni arboree in ambito rurale:

6. Nel caso di fasce e bande boscate, filari e siepi arboree e/o arbustive protette dal presente regolamento (art. 14), fatte salve eventuali sanzioni per danneggiamenti di cui ai paragrafi precedenti, il contravventore dovrà provvedere a reimpiantare la formazione danneggiata, su indicazioni del Comune, per la stessa lunghezza e larghezza di quella precedentemente andata perduta.

7. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti [listino prezzi delle piante ornamentali adottato dal Comune](#) e relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, o individuato dal Comune in funzione della necessità.

Sanzioni per danni su aree a verde pubblico:

8. Per danneggiamento di aree verdi pubbliche, alberi esclusi, è previsto il risarcimento del costo delle opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi; tali opere saranno gestite dalla [Amministrazione Comunale](#) secondo la procedura di seguito enunciata. I lavori di ripristino saranno eseguiti dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico su ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione applicando i prezzi desunti dal listino prezzi adottato dal Comune e gli importi dovranno essere versati direttamente all'Amministrazione Comunale; **sono comprese negli oneri di ripristino, a carico di chi abbia operato il danno, anche le operazioni di manutenzione e bagnatura per 12 mesi sino a completo attecchimento del verde ripristinato.**

9. Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate o simili, potrà essere richiesto ad insindacabile giudizio [dell'Ufficio Tecnico Comunale](#), il ripristino totale dell'area.

10. Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area verde pubblico o di banchina alberata di superficie globale fino a 250 mq. i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP..

11. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati all'autore del danno gli interessi legali e di mora previsti dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

12. A discrezione dell'Amministrazione i lavori di ripristino potranno essere affidati all'autore o responsabile stesso del danno qualora in grado di offrire le necessarie garanzie di corretta esecuzione

Sanzioni diverse:

13. mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa € 100,00

14. restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo € 100,00



Sanzioni accessorie:

15. L'Amministrazione Comunale, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al presente articolo, può imporre:

- a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica **con termine di 30 giorni**, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) il rimborso delle spese sostenute per la perizia tecnica di quantificazione del danno
- c) l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati (pubblici e privati), ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente;

ART. 16 – ORGANI DELEGATI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono gli agenti di **Polizia Municipale**. Tali violazioni potranno essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie e da dipendenti del Comune; le violazioni dovranno essere segnalate al Corpo di **Polizia Municipale e all'Amministrazione Comunale** il quale provvederà per quanto di competenza.

CAPITOLO 5 - RUOLO DEL COMUNE

ART. 17 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DIVULGAZIONE

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni l'Amministrazione Comunale fornisce la consulenza tecnica, **gratuita**, limitatamente all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento. L'amministrazione Comunale cura inoltre la divulgazione del presente Regolamento, anche attraverso iniziative specifiche ed incentivi, con riguardo ai cittadini ma anche alle scuole, a ditte ed a professionisti che si trovino ad operare a contatto con il patrimonio vegetale del Comune.

ART. 18 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che siano in contrasto con il presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

ART. 19 – AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scempero degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione



che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.

3. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti (allegato 3, 4)

- Con il termine "affidamento" o "adozione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati in forma di volontariato
- Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui a successivo comma 3.

4. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative (in numero da concordare con l'ufficio tecnico) indicanti il nome ed, eventualmente, il logo del soggetto esecutore delle opere, oltre al logo ed al nome del Comune. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso. (v. allegato 4)

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, compresi gli allegati, dopo aver acquisito esecutività, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

ART. 21 – NORME FINANZIARIE

1. Tutti gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste da presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio; il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e nuovo impianto di aree a verde pubblico.
2. L'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni previste da presente regolamento deve essere deliberato con atto della giunta Municipale.



CAPITOLO 6 - Bibliografia utile e testi di riferimento

“Carta di Aalborg – Carta delle Città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile” - Conferenza Europea sulle Città sostenibili tenutasi ad Aalborg (Danimarca) il 27/05/1994

Regione Lombardia - Giunta Regionale: “Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali.” -deliberaz. giunta regionale 18 maggio 1994 n°5/52777 BURL 3° suppl. straord. al n°30 – 29/07/1994

Regione Lombardia: “Indirizzi per una nuova legislazione sulla difesa, la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio”

BURL 2° suppl. straord. al n°49 - 9/12/1995

Regione Lombardia: “Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione” – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586

BURL 4°suppl. straord. al n°4 – 26 Gennaio 1996

Regione Lombardia: “Direttiva sull’impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia” D.G.R. 1 Luglio 1997 – n°6/29567

BURL1°suppl. straord. al n°31 – 29 Luglio 1997

AA:VV: “Qualificazione ecologica degli spazi rurali”

Osservatorio Agroambientale Provincia di Forli-Cesena Forli, 1998

A cura di Stefano Pareglio: “Guida europea all’ Agenda 21 locale”
1999

Fondazione Lombardia per l’ambiente – Milano

Pettenella, Serafin: La convenienza economica nell’impiego di biomasse a fini energetici in impianti su piccola scala: i filari a ceduo di platano.

Sherwood n°50/novembre 1999

Daniel Franco – “Paesaggio, reti ecologiche ed agroforestazione”

Il Verde Editoriale – Febbraio 2000

Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003



CAPITOLO 7 - Riferimenti normativi

Norme nazionali

- Codice Penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (art.635 e 734)
- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42, n. 262 (art. 892 e seguenti)
- Legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/92, n. 285 (art. 16,17, 18 e 29)
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Urbani).

Norme regionali

- Regione Lombardia: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul Territorio della Regione" – deliberazione della Giunta regionale del 19 Dicembre 1995 – 6/6586 - BURL 4°suppl. straord. al n°4 – 26 Gennaio 1996
- Legge Regionale 27 Luglio 1977 n°33 "provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica"
- Regione Lombardia: "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" D.G.R. 1 Luglio 1997 – n°6/29567 - BURL1°suppl. straord. al n°31 – 29 Luglio 1997
- LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2001 - N. 1 - CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO AL TERRITORIO E URBANISTICA - CRITERI ORIENTATIVI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI
- DGR 8/11/2002 n. 7/11045 Approvazione delle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale Paesistico Regionale
- Legge regionale 11 marzo 2005 n.12 "Legge per il Governo del territorio"
- Legge regionale 24/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" come modificata dalla L.R. 7/02/2006 n°3
- D.G.R. 8 marzo 2006 n°8/2024 "aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità, con parziale modificazione della d.g.r. n.8/675 del 21 settembre 2005"
- D.G.R. 15 marzo 2006 n.8/2121 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici - Criteri attuativi del Titolo V della l.r.12/2005"
- D.G.R. 27/07/2006 n.8/3002 "Modifica alla DGR 8/675 del 21/09/2005 <<criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi>>"
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (relazione paesaggistica)
- DGR 29/12/2005 n 8/1681 MODALITÀ PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE (L.R. 12/2005 ART.7)
- Legge 9 gennaio 2006 n. 14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000. (GU n. 16 del 20-1-2006- Suppl. Ordinario n.16)

Il presente regolamento fa inoltre riferimento a quanto espresso nei documenti:

- "Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini e altre architetture vegetali" approvato con deliberazione della giunta regionale Lombardia 18 maggio 1994 n°5/52777



- "Indirizzi per una nuova legislazione sulla difesa, la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio" pubblicato su BURL 2° suppl. straord. al n°49 - 9 Dicembre 1995
- Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003
- Indirizzi riguardo Regolamenti Comunali del verde Pubblico e Privato Approvato con delibera Regionale n. 2430 del 7/10/1996



Allegato 1 – liste vegetazione



Allegato 1a – lista piante autoctone o tradizionali

Specie arboree	Specie arbustive
Acer campestre	Berberis vulgaris
Acer platanoides	Cornus mas
Acer pseudoplatanus	Cornus sanguinea
Alnus glutinosa	Coronilla emerus
Carpinus betulus	Corylus avellana
Celtis australis	Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior	Euonymus europaeus
Fraxinus ornus	Ficus carica (*)
Juglans regia (*)	Frangula alnus
Morus alba, Morus nigra (*)	Hedera helix
Ostrja carpinifolia	Hippophae rhamnoides
Platanus x acerifolia (*)	Ligustrum vulgare
Populus alba	Lonicera caprifolium e L. xylosteum
Populus canescens	Malus sylvestris
Populus nigra	Prunus padus
Populus nigra ‘Italica’	Prunus spinosa
Populus tremula	Rhamnus catharticus
Prunus avium	Rosa canina
Prunus padus	Salix caprea
Quercus cerris	Salix cinerea
Quercus robur	Salix eleagnos
Salix alba	Sambucus nigra
Taxus baccata	Viburnum lantana
Tilia cordata	Viburnum opulus
Tilia plathyphyllos	
Ulmus minor	

(*) specie tradizionali ammissibili in zona rurale (in aree protette il loro impiego è subordinato ad autorizzazione dell’Ente parco o Ente gestore)



Allegato 1b - lista piante indesiderate, estranee alla flora locale

Specie arboree	Specie arbustive
Abies sp. – abete	Amorpha fruticosa – falso indaco (*)
Acer negundo – acero della Virginia (*)	Buddleja davidii (*)
Ailanthus altissima – ailanto (*)	Prunus laurocerasus
Alnus cordata – ontano napoletano	Photinia fraseri
Broussonetia papyrifera – gelso da carta (*)	
Cupressus arizonica – cipresso argentato	
Picea excelsa (= P. abies) – abete rosso	
Pinus sp.	
Pinus pinea – pino domestico	
Pinus strobus – pino strobo	
Prunus seròtina – ciliegio nero (*)	
Quercus rubra, Q.coccinea – querce rosse (*)	
Robinia pseudoacacia – robinia (*)	
Trachycarpus fortunei	
Ulmus pùmila – olmo siberiano (*)	

(*) = specie comportanti rischio di inquinamento floristico, a causa della loro capacità di spontaneizzarsi; indicate come specie da evitare anche in "Regione Lombardia: quaderno per la gestione del verde pubblico- gli alberi e gli arbusti - nuova edizione 2003"

nota bene: è sconsigliato l'impiego di specie esotiche, tra cui quelle tipiche del giardino mediterraneo (olivo, sughera, corbezzolo etc.) anche nella realizzazione di giardini privati.



Allegato 1c – classi di altezza degli alberi

Le classi di altezza sono riferite all'altezza raggiunta a maturità (nel determinare la classe a cui appartiene una pianta occorre pertanto fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età o alle dimensioni dell'esemplare) secondo il seguente schema esemplificativo e non esaustivo:

alberi di prima grandezza (altezza >18m)	alberi di seconda grandezza (altezza 12-18m)	alberi di terza grandezza (altezza < 12 m)
Abies sp. Abies nordmanniana Acer platanoides Acer pseudoplatanus Acer saccharinum Aesculus hippocastanum Ailanthus altissima Alnus glutinosa Betula verrucosa (= alba = pendula) Calocedrus decurrens Cedrus sp. Celtis sp. Chamaecyparis lawsoniana Cupressus sempervirens Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Ginkgo biloba Juglans nigra Larix decidua Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Magnolia grandiflora Metasequoia glyptostroboides Picea abies Pinus wallichiana Pinus silvestre Pinus strobus Pinus nigra Platanus sp. Populus sp. Pseudotsuga menziesii Pterocarya fraxinifolia Quercus cerris Quercus petraea Quercus robur Quercus rubra Robinia pseudoacacia Sophora japonica Salix alba Sequoia sempervirens Sequoiadendron giganteum Sorbus aucuparia Taxodium sp. Thuja plicata Tilia sp. Ulmus sp.,	Acer negundo Acer campestre Carpinus betulus Catalpa bignonioides Corylus colurna Cupressocyparis leylandii Cupressus sp. Gleditsia triacanthos Juglans regia Juniperus communis, Ostrya carpinifolia Paulownia tormentosa Pinus pinea Pyrus callieriana Prunus avium Quercus ilex Salix babylonica Sorbus torminalis Taxus baccata Thuja orientalis	Acer ginnala Acer platanoides 'Globosum' Albizzia julibrissin Catalpa sp. Cercis siliquastrum Fraxinus ornus Ilex aquifolium Juniperus communis Laurus nobilis Ligustrum lucidum Koelreuteria paniculata Maclura pomifera Magnolia x soulangiana Malus silvestris Malus sp. Melia azedarach Morus sp. Prunus cerasifera Prunus da fiore Prunus padus Prunus serrulata Quercus pubescens Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

alberi a chioma fastigiata = Acer platanoides 'Columnare', Carpinus betulus 'Fastigiata', Cupressus sempervirens, Populus nigra 'Italica', Quercus robur 'Fastigiata', etc.



Alberelli a crescita ridotta o arbusti allevati ad alberello (altezza < 6 m) = Crataegus monogyna, Crataegus sp., Clerodendrum trichotomum, Cornus mas, Eriobotrya japonica, Lagerstroemia indica, Hibiscus syriacus, Juniperus communis, Tamarix gallica, etc.



Allegato 2 - modulistica



Allegato 2a – modulo per richiesta autorizzazione taglio

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Arcene

OGGETTO: “Richiesta di autorizzazione per abbattimento alberi ai sensi dell’art. 2 e 3 del Regolamento Comunale del verde”.

Il / la sottoscritt..... c.f.
residente inVia n tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in, Via.....
e distinto al mappale n. del foglio n

CHIEDE l’autorizzazione

all'abbattimento di n°... essenze arboree o arbustive rientranti nell’art. 2 del Regolamento Comunale del Verde, e specificatamente (indicare numero, specie e circonferenza del tronco misurata a 1,30 mt da terra, modalità di taglio e se si tratta di piante governate a ceduo, a capitozzo o in forma libera, se all’interno di filare o isolate):

.....
.....
.....
.....

periodo in cui verranno eseguiti i lavori:

.....

motivo della richiesta:

.....
.....

A tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze, qualora previsto dal regolamento, con altre indicate dai competenti uffici comunali.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale.

In allegato: documentazione fotografica

Distinti saluti. data:

Firma.



Allegato 2b – modulo di denuncia taglio

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Arcene

OGGETTO: “Denuncia di taglio alberi ai sensi dell'art.14 del Regolamento Comunale del verde”

Il / la sottoscritt.....
residente inVia n tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in, Via.....
e distinto al mappale n. del foglio n

DICHIARA

- di aver proceduto al taglio di ceduzione
- di aver proceduto al taglio di capitozzatura o sgamollo
- di aver eseguito le seguenti operazioni:

.....
.....

e specificatamente (indicare lunghezza della siepe, del filare o della banda boscata, modalità di taglio e se si tratta di piante governate a ceduo, a capitozzo o in forma libera, se all'interno di filare o isolate):

.....
.....
.....
.....

DICHIARA INOLTRE

Di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale e di essersi attenuto alle norme ivi riportate.

In allegato documentazione fotografica

Distinti saluti. data:

Firma.



Allegato 2c – modulo richiesta autorizzazione, da allegare alla pratica edilizia

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Arcene

OGGETTO: “Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo nel lotto oggetto di intervento edilizio per nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazioni di interi fabbricati, ai sensi del Regolamento Comunale del verde”..

Il / la sottoscritt.....C.F.
residente inVian.....tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in, Via.....
e distinto al mappale n.del foglio n.....

DICHIARA

che all'interno del lotto di pertinenza non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;

che il patrimonio arboreo all'interno del suddetto lotto e indicato nella planimetria di stato di fatto (allegata alla presente richiesta) consiste in n° essenze quali:
... e verrà mantenuto integro in quanto non di ingombro all'erigenda costruzione, e che verranno rispettate le prescrizioni contenute nel Regolamento del verde comunale

che è sua intenzione procedere all'abbattimento e/o potatura di n° essenze arboree rientranti nel regolamento, e specificatamente:

.....
.....
.....

riportate nell'allegata planimetria di progetto, con documentazione fotografica, e ne chiede relativa AUTORIZZAZIONE; a tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze con altre indicate dai competenti uffici comunali.

di allegare la relazione per il rispetto degli alberi esistenti come previsto dall'art. 11 del regolamento del verde comunale corredata di planimetria di progetto e documentazione fotografica

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento del verde comunale.

Distinti saluti. data:

Firma.



Allegato 2d – modulo richiesta autorizzazione, per scavi, lavori o manomissioni in corrispondenza di verde tutelato ai sensi del regolamento del verde

Resp. Settore Ufficio Tecnico

Comune di Arcene

OGGETTO: “Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo nell’area oggetto di intervento, ai sensi del Regolamento Comunale del verde”

Il / la sottoscritt.....C.F.
residente inVian.....tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in, Via.....
e distinto al mappale n.del foglio n.....

DICHIARA

che all’interno dell’area di intervento e per una distanza di 10 metri al di fuori di essa non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;

che il patrimonio arboreo all’interno dell’area di intervento e per una distanza di 10 metri al di fuori di essa e indicato nella planimetria di stato di fatto (allegata alla presente richiesta) consiste in n° essenze quali: e verrà mantenuto integro in quanto non interessato dal cantiere,

che il cantiere interferisce, a livello epigeo e/o ipogeo, con l’area di pertinenza (come definita all’art.8 del regolamento) di n° essenze arboree tutelate dal regolamento, e specificatamente:

.....
.....
.....

riportate nell’allegata planimetria di progetto, con documentazione fotografica, e ne chiede relativa AUTORIZZAZIONE; a tale proposito la/o scrivente si impegna a versare apposita cauzione qualora previsto dal presente regolamento (art. 8.14)

di allegare la relazione per il rispetto degli alberi esistenti come previsto dall’art. 8 e una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 10 metri oltre il limite dell’intervento;

di adottare le prescrizioni del Regolamento del verde comunale e le precauzioni di cui all’art. 8 di detto regolamento

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel regolamento di tutela del patrimonio arboreo di cui all’oggetto.

Distinti saluti. data:

Firma.



Allegato 3

regolamento per l'affidamento – adozione di aree verdi a cittadini

premessa

La possibilità di affidamento (adozione) e sponsorizzazione è regolata dall'art. 19 del regolamento del verde

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento si inserisce nell'ambito del progetto dell'Amministrazione Comunale di [Arcene](#) che tende a favorire e stimolare la partecipazione dei cittadini, in forma volontaria, per fini di pubblico interesse volti alla cura del territorio ed in particolare al miglioramento della qualità urbana. Incentivare la collaborazione tra cittadini ed Amministrazione Comunale ha il duplice vantaggio di dare occasione ai cittadini di agire attivamente per migliorare il territorio abitato e di consentire un miglior controllo dei risultati.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ADOTTARE

Al fine di dare concreta attuazione alle finalità indicate nel precedente articolo vengono individuate nell'ambito del territorio comunale, apposite aree verdi riportate nell'allegata cartografia redatta in scala 1:5000, che possono essere adottate dai soggetti che faranno richiesta, secondo le modalità di seguito specificate. L'elenco di tali aree viene aggiornato annualmente dall'Ufficio Tecnico entro il mese di novembre di ogni anno.

Le aree adottabili possono essere:

- Le aree verdi, giardini comunali, parchi urbani;
- Le aiuole di arredo urbano o aiuole spartitraffico, spazi verdi di risulta per i quali si decida una valorizzazione e riqualificazione.

Per ogni area dovrà essere redatta, a cura dell'Ufficio Tecnico, una breve scheda tecnica indicante posizione, superficie, condizioni generali, presenza di pozzetti per l'irrigazione, esigenze prospettate dall'Amministrazione. Tale scheda costituirà elemento in base al quale valutare il tipo di adozione da effettuare (progettazione e manutenzione dell'intervento).

ART. 3 - MODALITA' DI ADOZIONE

Le modalità di adozione delle aree verdi sono due:

A.- adozione tramite impegno a prestare volontariamente il proprio tempo e il proprio operato per curare l'area in oggetto;

B.- adozione tramite contributo annuo da versare a volontari che, con la direzione e il coordinamento dell'Amministrazione Comunale, si prestino volontariamente alla cura del verde.

Per quanto riguarda la prima forma di adozione, i soggetti interessati possono impegnarsi a diverse forme di cura dell'area adottata:

- manutenzione ordinaria,
- progettazione e realizzazione degli interventi di piantagione, sentito il parere dell'U.T.;
- sorveglianza e segnalazione all'U.T. delle necessità di manutenzioni specifiche;
- laboratori di botanica e giardinaggio, con scopi didattici e di sensibilizzazione, compatibilmente con le caratteristiche dell'area adottata;

Tali modalità di adozione potranno comparire in varie declinazioni, come specificato nell'apposito atto convenzionale, fermo restando l'esclusiva proprietà e uso pubblico delle aree assegnate.



Per quanto riguarda la seconda forma di adozione, i soggetti richiedenti disponibili ad erogare il contributo hanno diritto ad approvare il progetto, opportunamente approntato dall'Amministrazione Comunale, la quale si impegna alla manutenzione e cura dell'area a mezzo di volontari.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI

Possono accedere agli interventi sulle aree di cui all'art.2 i sotto elencati soggetti:

- a) le Scuole o le singole Classi, su presentazione di un progetto didattico;
- b) le Associazioni, le organizzazioni o i gruppi di volontariato riconosciuti dal Comune di [Arcene](#);
- c) gruppi di cittadini che dichiarino di associarsi allo scopo del presente Regolamento;
- d) singoli cittadini;
- e) imprese private o pubbliche
- f) soggetti diversi riconosciuti dal Comune di [Arcene](#);

Istituti scolastici o singole classi avranno la priorità nell'assegnazione delle aree. La richiesta di assegnazione dovrà essere subordinata alla preparazione di un progetto didattico, che potrà essere redatto autonomamente dalle scuole, oppure potrà essere elaborato con la collaborazione di agenzie formative specializzate, nel qual caso l'A.C. si impegna a sostenere l'onere economico del supporto specialistico. In ogni caso i soggetti, singoli o associati, che faranno richiesta di adozione dovranno stipulare con l'A.C. apposito atto convenzionale, che specifichi le forme di adozione, il numero di persone coinvolte, il Responsabile dell'intervento, i mezzi strumentali ed economici a disposizione e quelli richiesti all'A.C. Tutti i soggetti che adotteranno un'area verde avranno la possibilità dell'apposizione nell'area di un pannello che indichi il nome del soggetto adottante, secondo modalità stabilite dall'A.C.-

ART. 5 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nei limiti e alle condizioni stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, ai soggetti assegnatari di cui al punto A dell'art. 3, potranno essere attribuiti, secondo le modalità contenute nella Convenzione, secondo la disponibilità e valutate le necessità da parte [degli uffici Comunali preposti](#):

- [uso di impianti ed attrezzature comunali](#),
- [passaggio periodico all'interno del giardino di un vigile urbano](#)
- [raccolta dei rifiuti dai cestini portarifiuti](#)
- [raccolta eventuale dell'erba e delle foglie già accumulate nei pressi degli ingressi](#)
- [addebito dell'acqua consumata per irrigazione](#)
- [fornitura o addebito di concimi, antiparassitari, sementi, piante etc. dove concordato](#)
- [cessione in prestito o acquisto per conto degli assegnatari di macchinari tosaerba ed addebito del carburante utilizzato](#)
- [fornitura di guantoni da lavoro e attrezzi vari da giardinaggio \(vanghe, rastrelli, forbici, etc.\)](#)
- [stipula di convenzioni per assicurare gli assegnatari nel corso di attività di manutenzione e gestione dell'area](#)
- [sostituzione degli elementi e delle attrezzature non riparabili a causa di vetustà, vandalismi, usura, incidenti, etc.](#)
- [organizzazione di momenti di aggiornamento tecnico sul verde, qualora richiesti, rivolti alla cittadinanza.](#)

Nel raggiungimento degli scopi per i quali è nato il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e corsi di formazione ed aggiornamento per i cittadini e tutti i soggetti impegnati nella cura del patrimonio verde.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ASSEGNATARIO.

1. I soggetti assegnatari debbono impegnarsi nella realizzazione dell'intervento/i assegnatogli con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento



devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

2. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento/i, accertata dall'Amministrazione Comunale e comunicata al soggetto assegnatario, con apposito atto può essere pronunciata la decadenza dell'assegnazione.
3. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario sia di tipo doloso (accertato dagli organi competenti) nei confronti del bene comunale o la mancata o intempestiva comunicazione ingiustificata della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

ART. 7 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1. Il Responsabile del servizio interessato con apposito atto assegna la gestione dei singoli interventi programmati ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di Convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale.
2. L'istruttoria condotta dagli Uffici competenti dovrà tendere essenzialmente a verificare, dall'esame della documentazione prodotta, ovvero anche con contatti diretti con il richiedente, se quest'ultimo abbia requisiti tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma dell'Amministrazione Comunale.
3. Terminata l'istruttoria di cui al comma precedente, qualora vi sia concorso di più richieste (adozione del tipo A di cui all'art. 3) su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:
 - a) istituti scolastici o singole classi;
 - b) valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell'intervento così come preposto nella richiesta ai sensi dell'art. 3 ;
 - c) struttura dell'Associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
 - d) iscrizione dell'Associazione nell'Albo specifico;
 - e) esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;
 - f) esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;
 - g) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o altri enti.
4. Qualora vi sia il concorso di più richieste (adozione del tipo B di cui all'art. 3) su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata in base a sorteggio.
5. L'istruttoria degli Uffici deve compiersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste di assegnazione. L'assegnazione viene effettuata nei successivi 30 (trenta) giorni e prontamente comunicata agli interessati.

ART. 8 – DURATA DELLA GESTIONE

1. La durata di gestione di ogni singolo intervento non può essere di durata superiore ad anni 1.
2. Il Responsabile del Servizio, in esecuzione di diverse scelte operate dall'Amministrazione dell'Ente, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati.

ART. 9 – CONTROLLI

1. L'Ufficio Tecnico quale Ufficio competente è deputato a svolgere i controlli sulla buona esecuzione degli interventi.
2. Le forme e le cadenze di tali controlli saranno decise dal Responsabile del Servizio sulla base delle peculiarità dell'intervento e delle stesse altre condizioni caratterizzanti lo stesso.
3. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni, il Responsabile del Procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del



soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di 15 (quindici) giorni.

4. Quando per effetto dei controlli svolti venga accertata una delle situazioni di cui al precedente art. 6, il Responsabile del servizio, con adeguata motivazione, attiverà i necessari provvedimenti sanzionatori.



Allegato 4

bozza di regolamento per la sponsorizzazione di aree verdi da parte di privati

1. La possibilità di affidamento (adozione) e sponsorizzazione è regolata dall'art. 19 del regolamento del verde

Il Comune di **Arcene** con sede..... P.iva. rappresentato in questa convenzione da e di seguito chiamato semplicemente "Comune"

E la ditta con sede..... P.iva. rappresentato in questa convenzione da e di seguito chiamata semplicemente "Ditta"

PREMESSO

- Che il Comune ha avviato da tempo una serie di interventi di riqualificazione del verde comunale e del verde di corredo a sedi viarie
- Che per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere la partecipazione di organizzazioni, società e privati cittadini interessati a partecipare attraverso forme di "adozione" di aree verdi pubbliche
- Che le aree verdi, di proprietà del Comune, sono poste in zona:
- Che è interesse del Comune, in considerazione della localizzazione delle suddette aree ed in coerenza alle proprie politiche di gestione del territorio, procedere alla sistemazione delle aree suddette, garantendo i necessari standards di manutenzione delle stesse

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il Comune autorizza la ditta a procedere alla sistemazione a verde ed alla successiva manutenzione dell'area previa presentazione, da parte della ditta, di un progetto che deve essere approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale
2. I progetti di sistemazione del verde dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti ed al Codice della Strada.
3. In particolare i progetti dovranno prevedere:
 - Studio di sistemazione a verde dell'area oggetto delle convenzione, da condurre in base alle specifiche esigenze ed alle indicazioni volta per volta fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale
 - Rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel [Capitolato Speciale per interventi di manutenzione e nuova realizzazione del verde del Comune di Arcene](#)
 - Sistemazione delle pendenze superficiali e sistemi di smaltimento delle acque meteoriche idonei ad evitare percolamenti delle acque, comprese quelle di irrigazione, sulla sede stradale



- Programma di manutenzione con tecniche adeguate, compresi eventuali impianti di irrigazione.
4. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo precedente e di garantire la manutenzione delle aree di cui all'art. 1, il Comune promuove convenzioni con organizzazioni, società e privati cittadini in qualità di sponsor all'interno di un'iniziativa denominata "adotta un'area verde".
 5. Su ogni area verde sistemata e mantenuta dalla ditta potranno essere installati cartelli pubblicitari, in numero preventivamente concordato con l'ufficio tecnico comunale, contenenti la denominazione ed il logo dello sponsor, la denominazione ed il logo del Comune e il titolo dell'iniziativa; tali cartelli dovranno essere realizzati secondo lo schema allegato con dimensioni massime (da concordare in funzione del tipo di area sponsorizzata) pari a 70 cm di altezza per 120 cm di larghezza ed andranno collocati ad una distanza minima di metri due dal bordo. Detti cartelli dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia, comprese quelle contenute nel Codice della Strada
 6. La presente convenzione ha durata di anni a partire dalla data di stipulazione. Per tutto il periodo di convenzione la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il rispetto delle caratteristiche previste nel progetto di cui al punto 1 della presente convenzione, saranno a carico della ditta sponsorizzatrice, compresi eventuali risarcimenti a seguito di furti, vandalismi o danni anche accidentali.
 7. I lavori di sistemazione dell'area verde dovranno essere realizzati entro giorni dalla data di consegna dell'area da parte del Comune, in conformità al progetto approvato.
 8. Ogni modifica, variazione, innovazione che dovesse essere realizzata nell'area verde oggetto della presente convenzione, dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.
 9. La ditta dovrà provvedere al pagamento dell'imposta sulla pubblicità da corrispondere secondo le prescrizioni del D.Lgs n. 507/93 nonché del relativo Regolamento Comunale.
 10. La presente convenzione si intende immediatamente esecutiva per la Ditta mentre per l'Amministrazione Comunale lo diverrà all'esecutività della delibera di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

data

per il Comune:

per la ditta:



Allegato 5

bozza di regolamento per orti urbani

1. Definizione

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di materiale vegetale (piante ornamentali, frutta, ortaggi) per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia, affidato dall'Amministrazione Comunale a seguito di bando e regolato da Convenzione firmata dalle parti.

2. Norme per l'assegnatario

L'assegnatario si impegna a:

- contribuire alla manutenzione degli spazi comuni, in collaborazione con gli altri assegnatari; gli spazi comuni, comprese aree con arbusti e specie erbacee a fiore, definiti da un progetto complessivo messo a punto dall'Amministrazione Comunale, comprendono un'area attrezzata per la sosta ed i vialetti di collegamento tra i vari appezzamenti.
- Curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto, dell'eventuale capanno per il deposito degli attrezzi – dove non è permesso il pernottamento - senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Deposito per attrezzi ed eventuali recinzioni / siepi dovranno essere realizzati con materiali e secondo schemi costruttivi definiti dal progetto complessivo messo a punto dall'Amministrazione Comunale.
- Privilegiare tecniche di conduzione che prevedano il ricorso alla lotta biologica contro patogeni e parassiti; l'eventuale ricorso a fitofarmaci in genere è subordinato al rispetto delle normative vigenti e comunque all'approvazione da parte del Comune.
- Consentire l'accesso pubblico agli spazi comuni, con particolare riguardo alle scolaresche.

3. Restrizione e divieti

Nello spazio riservato all'orto non è consentita:

- la posa di pavimentazione fissa né la costruzione di capanni per il deposito degli attrezzi.
- L'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di igiene.
- L'accumulo e il deposito di materiali organici di origine animale o vegetale.
- Lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
- Accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e tempi previsti nell'atto di assegnazione.
- Produrre rumori molesti.



Allegato 6

Metodologie per la stima del valore ornamentale e dei danni agli alberi (art.15)

A) Abbattimenti.

In caso di abbattimento o di danneggiamento irreparabile di alberi tutelati ai sensi del presente regolamento (art.2) e come previsto dall'art. 15, [l'Amministrazione Comunale](#) si riserva il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate. **L'indennizzo** complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o + S.a. - V.1.$$

dove:

I = indennizzo (ornamentale) spettante all'[Amministrazione Comunale](#)

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dall'[Amministrazione Comunale](#))

V.1. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dall'[Amministrazione Comunale](#))

B) Interventi sulla chioma

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio, rami, ecc.) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedono l'onere della manutenzione di un'area verde) [l'Amministrazione Comunale](#) si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. **L'indennizzo** sarà quindi determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'[Amministrazione Comunale](#)

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento.

C) stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dell'[Ufficio Tecnico Comunale](#), a seguito dei lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori:

$$I = D.b. = V.o. \times H / 100$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'[Amministrazione Comunale](#)

D.b. = Danno biologico (come da schema di calcolo riportato di seguito)

V.o. = Valore ornamentale



H = Incidenza percentuale delle radici asportate.



D) Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture...) al tronco ed ai rami delle piante (appartenenti a patrimonio pubblico o privato), per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc. L'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'art. 15, fatta salva la possibilità di intervento dell'autore o responsabile del danno come da art. 15.12

Metodologia per la stima del valore ornamentale

a) Prezzo di vendita al dettaglio

b) Indice relativo alla specie e varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio secondo i prezzi rilevati presso i vivai produttori di piante ornamentali o sulla base dei prezzi desunti da un listino prezzi delle piante ornamentali ed individuato dal Comune in funzione della necessità. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,5-3,00 m.).

$$b = a/10$$

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a seconda del costo della pianta in vivaio.

c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;
- 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
- 6 = pianta sana, media vigoria, in filare;
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
- 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;
- 1 = pianta senza vigore, malata
- 0,5 = pianta priva di valore.

d) Indice secondo la localizzazione

- 10 = centro città;
- 8 = media periferia;
- 6 = periferia;
- 4 = parchi esterni ([bosco dell'Itala](#))
- 2 = zone rurali



e) Indice secondo le dimensioni

Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

g) Deprezzamento

Piante con danni o ferite di modesta entità	10%
Piante mantenute in dimensioni ridotte per esigenze di sicurezza	30%
Piante con ferite o cavità di rilevante entità	50%
Piante con ferite o cavità di rilevante entità e capitozzature	70%

i) Valore ornamentale

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - g$$

Esempio di calcolo del valore ornamentale di un Tiglio con circonferenza tronco = 100 cm, sano, vigoroso, in filare localizzato in centro città, con difetti mdesti:

a = 34,00 b = 3,4 c = 9 d = 10 e = 8 g = 10%;

$$V.o. = (3,4 \times 9 \times 10 \times 8) - 10\% = 2.203,00 \text{ €}$$



Metodologia per la stima del danno biologico dell'apparato radicale

i) Valore ornamentale

m) Diametro al fusto al colletto della pianta

h) distanza dello scavo dal colletto della pianta

($h + m/2$ deve essere inferiore all'area di pertinenza dell'albero come definita all'art.8)

s, t) Distanze limiti dello scavo dal colletto della pianta

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta, per questo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto che, sommato, da i cateti per intero.


n) Ampiezza fonte scavo

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte di scavo (all'interno dell'area di pertinenza dell'albero come definita all'art.8).


u) Settore angolare danneggiato (coseno)

Considerato che l'area di rispetto si estende intorno alla pianta per un raggio pari all'area di pertinenza dell'albero (art.8) + il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio: il nostro settore circolare.

Esempio di manomissione circoscritta
(plinto di fondazione di un palo)



Esempio di manomissione continua
(scavo in trincea)



Il settore angolare danneggiato è indicato dal tratteggio:



Applicando il teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato negli esempi seguenti:

Teorema di Carnot

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \quad \text{sostituendo} \quad \cos \beta = \frac{(s+m/2)^2 + (t+m/2)^2 - n^2}{2 (s+m/2) (t+m/2)}$$

p) Settore angolare danneggiato (gradi): dal coseno di β si risale al valore dell'angolo β

q) Incidenza sull'apparato radicale: percentuale di danno ricavata dalla proporzione tra l'angolo del settore angolare danneggiato ed il cerchio preso in considerazione

r) DANNO BIOLOGICO

valore ornamentale : 100 = danno biologico : q

danno biologico = valore ornamentale x q / 100

Esempio di Tabella per la determinazione del danno biologico su un albero urbano

Platano in filare, in centro città , sano, medio vigore, circonf. fusto 157 cm

Specie	Valore ornamentale (€)	Distanza scavo da colletto	Distanza scavo da colletto	Diametro fusto al colletto	Ampiezza fronte scavo	Settore angolare ----- Coseno β Gradi	Incidenza su radici %	Danno biologico (€)
	i	s	t	m	n	u p	q	r
Platanus	3.600,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988 102°	28,3333	1.020,00



Valutazione dei danni causati alle piante a seguito di ferite di tronco

In caso di ferite gravi al tronco il danno é proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta.

Y =Lesioni %	Indennità
Fino a 10%	10
Da 10 a 20%	20
Da 20 a 25%	25
Da 25 a 30%	35
Da 30 a 35%	50
Da 35 a 40%	60
Da 40 a 45%	80
Da 45 a 50%	90

I = Indennizzo spettante all' Amministrazione Comunale
C = Circonferenza (misurata a 1 m di altezza)
D = Danno in larghezza
Y = lesione in percentuale sulla circonferenza
H = Altezza del danno
V.o. = Valore ornamentale

$D : C = Y : 100$
$Y = D \times 100 / C$
$I = V.o. \times \text{indennità} / 100$
Per quanto riguarda l'altezza, I va aumentato di 1/3 ogni 50 cm di H fino ad un massimo di I = V.O.

Per lesioni oltre il 50% della circonferenza l'indennizzo sarà pari al valore ornamentale dell'albero, fatta salva la possibilità di prevedere l'indennizzo di cui al punto A in caso di abbattimento.

